Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — Roma - Lunedì, 27 febbraio 1928 - Anno VI — Numero 48

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

631. — REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 213.
Sostituzione di un membro nel Consiglio superiore dell'Istituto nazionale L.U.C.E. . . . . Pag. 830

632. — REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 214.
Riunione dei comuni di Canale d'Isonzo, Aiba, Auzza e Ronzino in un unico Comune denominato « Canale d'Isonzo » . . . . Pag. 831

633. — REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 215.
Riunione dei comuni di Masullas, Pompu e Siris in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Masullas » . . . . Pag. 831

634. — REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 216.
Riunione dei comuni di Santa Croce di Aidussina, Scrilla e Sable Grande in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Santa Croce di Aidussina ». Pag. 831

635. — REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 217.
Riunione dei comuni di Crissolo ed Ostana in un unico Comune con denominazione e sede « Crissolo ». Pag. 832

636. — REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 218.
Riunione dei comuni di Martiniana Po e Gambasca in un unico Comune con denominazione e sede « Martiniana Po » . . . . Pag. 832

637. — REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 219.
Aggregazione dei comuni di Cobbia e Gabria a quello di San Daniele del Carso . . . . Pag. 832

638. — REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 220.
Aggregazione dei comuni di Pianceri e Flecchia a quello di Pray . . . . Pag. 832

639. — REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 223.
Autorizzazione al comune di Paganico a trasferire la sede municipale alla frazione Civitella Marittima ed a mutare la propria denominazione in quella di « Civitella Paganico » . . . . Pag. 833

640. — REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 221.
Aggregazione dei comuni di Dualchi e Noragugume a quello di Borore . . . . Pag. 833

641. — REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 222.
Riunione dei comuni di Simaxis, San Vero Congius e Ollastra Simaxis in un unico Comune denominato « Simaxis » . . . . Pag. 833

642. — REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 224.
Aggregazione del comune di Pignola di Basilicata a quello di Potenza . . . . Pag. 834

643. — REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 225.
Aggregazione del comune di Grosso a quello di Mathi. Pag. 834

644. — REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 226.
Riunione dei comuni di Argentera e Bersezio in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Argentera » . . . . Pag. 834

645. — REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 227.
Aggregazione del comune di Moschiano a quello di Quindici . . . . Pag. 834

646. — REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 228.
Aggregazione dei comuni di Brione, Castello e Cimego a quello di Condino . . . . Pag. 835

647. — REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 229.
Aggregazione del comune di Valle San Silvestro a quello di Dobbiaco . . . . Pag. 835

648. — REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 232.
Riunione dei comuni di Bellona e Vitulazio in un unico Comune denominato « Villa Volturno » . . . Pag. 835

649. — REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 230.
Aggregazione dei comuni di Premione, Sclèmo, Sèo e Villa Banale a quello di Stènico . . . . Pag. 836

650. — REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 231.
Aggregazione dei comuni di Montasola e Vacone a quello di Cottanello . . . . Pag. 836

651. — REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2802.
Approvazione dello statuto della Regia università di Perugia . . . . Pag. 836

652. — REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2819.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma . . . . Pag. 842

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1927.
Approvazione delle norme per l'applicazione del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura. Pag. 846

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 867

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 867
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 868

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 631.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 213.

Sostituzione di un membro nel Consiglio superiore dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 marzo 1926, n. 562, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;

Visto l'art. 7 del regolamento legislativo dell'Istituto nazionale L.U.C.E., approvato con il R. decreto 24 dicembre 1926, n. 2210;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2211;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453;

Vista la lettera 16 gennaio 1928, con la quale il gr. uff. dott. Felice Ferrari Pallavicino rassegna le dimissioni da membro del Consiglio superiore del predetto Istituto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il gr. uff. dott. Guido Beer, prefetto del Regno, segretario capo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è chiamato a far parte del Consiglio superiore dell'Istituto nazionale L.U.C.E., in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sostituzione del gr. uff. dott. Felice Ferrari Pallavicino, dimissionario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 226. — CASATI.

Numero di pubblicazione 632.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 214.

Riunione dei comuni di Canale d'Isonzo, Aiba, Auzza e Ronzino in un unico Comune denominato « Canale d'Isonzo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Canale d'Isonzo, Aiba, Auzza e Ronzino, in provincia di Gorizia, sono riuniti in unico Comune denominato « Canale d'Isonzo ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 227. — CASATI.

Numero di pubblicazione 633.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 215.

Riunione dei comuni di Masullas, Pompu e Siris in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Masullas ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Masullas, Pompu e Siris, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune, con denominazione e capoluogo « Masullas ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 228. — CASATI.

Numero di pubblicazione 634.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 216.

Riunione dei comuni di Santa Croce di Aidussina, Scrilla e Sable Grande in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Santa Croce di Aidussina ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Santa Croce di Aidussina, Scrilla e Sable Grande, in provincia di Gorizia, sono riuniti in unico Comune, con denominazione e capoluogo « Santa Croce di Aidussina ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 229. — CASATI.

Numero di pubblicazione 635.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 217.

Riunione dei comuni di Crissolo ed Ostana in un unico Comune con denominazione e sede « Crissolo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Crissolo ed Ostana, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con denominazione e sede « Crissolo ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 230. — CASATI.

Numero di pubblicazione 636.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 218.

Riunione dei comuni di Martiniana Po e Gambasca in un unico Comune con denominazione e sede « Martiniana Po ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Martiniana Po e Gambasca, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con denominazione e sede « Martiniana Po ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 231. — CASATI.

Numero di pubblicazione 637.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 219.

Aggregazione dei comuni di Cobbia e Gabria a quello di San Daniele del Carso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cobbia e Gabria sono aggregati a quello di San Daniele del Carso.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Gorizia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 232. — CASATI.

Numero di pubblicazione 638.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 220.

Aggregazione dei comuni di Pianceri e Flecchia a quello di Pray.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Pianceri e Flecchia sono aggregati a quello di Pray.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 233. — CASATI.

Numero di pubblicazione 639.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 223.

Autorizzazione al comune di Paganico a trasferire la sede municipale alla frazione Civitella Marittima ed a mutare la propria denominazione in quella di « Civitella Paganico ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda con cui il podestà di Paganico, in esecuzione delle deliberazioni 15 ottobre e 19 novembre 1927, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale alla frazione Civitella Marittima e a mutare, di conseguenza, la denominazione del comune in « Civitella Paganico »;

Veduti i pareri favorevoli espressi dal Commissario prefettizio per l'Amministrazione provinciale di Grosseto con deliberazione 31 ottobre 1927 e dalla Commissione Reale per la stessa Amministrazione provinciale con deliberazione 30 dicembre 1927;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Paganico è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione Civitella Marittima ed a mutare la propria denominazione in « Civitella Paganico ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 236. — CASATI.

Numero di pubblicazione 640.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 221.

Aggregazione dei comuni di Dualchi e Noragugume a quello di Borore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Dualchi e Noragugume sono aggregati al comune di Borore.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 234. — CASATI.

Numero di pubblicazione 641.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 222.

Riunione dei comuni di Simaxis, San Vero Congius e Ollastra Simaxis in un unico Comune denominato « Simaxis ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Simaxis, San Vero Congius e Ollastra Simaxis, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune denominato « Simaxis ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 235. — CASATI.

Numero di pubblicazione 642.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 224.

Aggregazione del comune di Pignola di Basilicata a quello di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pignola di Basilicata è aggregato a quello di Potenza.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 237. — CASATI.

Numero di pubblicazione 643.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 225.

Aggregazione del comune di Grosso a quello di Mathi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Grosso è aggregato a quello di Mathi.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 238. — CASATI.

Numero di pubblicazione 644.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 226.

Riunione dei comuni di Argentera e Bersezio in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Argentera ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Argentera e Bersezio, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune, con denominazione e capoluogo « Argentera ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 239. — CASATI.

Numero di pubblicazione 645.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 227.

Aggregazione del comune di Moschiano a quello di Quindici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Moschiano è aggregato a quello di Quindici.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 240. — CASATI.

Numero di pubblicazione 646.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 228.

Aggregazione dei comuni di Brione, Castello e Cimego a quello di Condino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Brione, Castello e Cimego, in provincia di Trento, sono aggregati a quello di Condino.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 241. — CASATI.

Numero di pubblicazione 647.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 229.

Aggregazione del comune di Valle San Silvestro a quello di Dobbiaco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Valle San Silvestro è aggregato a quello di Dobbiaco.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 242. — CASATI.

Numero di pubblicazione 648.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 232.

Riunione dei comuni di Bellona e Vitulazio in un unico Comune denominato « Villa Volturno ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bellona e Vitulazio, in provincia di Napoli, sono riuniti in unico Comune denominato « Villa Volturno ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dall'Alto Commissario per la provincia di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 245. — CASATI.

Numero di pubblicazione 649.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 230.

Aggregazione dei comuni di Premione, Sclèmo, Sèo e Villa Banale a quello di Stènico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Premione, Sclèmo, Sèo e Villa Banale sono aggregati a quello di Stènico.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 243. — CASATI.

Numero di pubblicazione 650.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 231.

Aggregazione dei comuni di Montasola e Vacone a quello di Cottanello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Montasola e Vacone sono aggregati a quello di Cottanello.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 244. — CASATI.

Numero di pubblicazione 651.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2802.

Approvazione dello statuto della Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 10 del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965;

Veduto l'art. 23 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia università di Perugia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 144. — SIROVICH.

Statuto della Regia Università di Perugia.

CAPITOLO I.

PARTE GENERALE.

Della Università.

Art. 1.

L'Università di Perugia è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:

a) Facoltà di Giurisprudenza;
b) Facoltà di Medicina e Chirurgia;
c) Scuola di Farmacia.

Del personale insegnante.

Art. 2.

I professori di ruolo e gli incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile ai rispettivi Consigli di Facoltà o Scuola i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed i Consigli di Facoltà o Scuola devono esaminarli entro il mese di maggio e coordinarli, introducendovi le eventuali opportune modificazioni.

Per i liberi docenti, i quali per la prima volta intendano svolgere un corso nella Università di Perugia, il termine di cui al comma precedente è prorogato fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 3.

Tutti gli insegnamenti dimostrativi debbono essere impartiti non soltanto con lezioni cattedratiche, ma anche con esercitazioni pratiche e conversazioni, secondo il criterio che, al riguardo, ciascun professore intenda seguire.

Salvo le disposizioni speciali per le singole Facoltà o per la Scuola, ogni insegnamento si svolge in almeno tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti, non comprese in esse le esercitazioni di Laboratorio o di Gabinetto.

Art. 4.

I programmi dei corsi liberi sono classificati in tre categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali, ovvero una sola parte di essa, o abbiano carattere di insegnamento complementare.

Perchè un corso libero possa essere dichiarato pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, riconoscere che il programma presentato dal privato docente corrisponda, per la estensione della materia e per il numero settimanale delle lezioni e delle esercitazioni, al corso ufficiale rispettivo ed inoltre che il libero docente disponga di sufficienti mezzi sperimentali, di osservazione e di dimostrazione.

Degli studenti.

Art. 5.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare diligentemente ed assiduamente i corsi di lezione e di esercitazione ai quali sono iscritti, di serbare contegno corretto durante le lezioni ed, in genere, nei locali dell'Università.

Ciascun professore può accertarsi dell'assiduità degli studenti con appelli o con la firma di presenza, e può accertarsi del profitto con interrogazioni e prove pratiche.

Salvo le disposizioni speciali per le singole Facoltà e per la Scuola, nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione e frequentato almeno tre corsi.

Art. 6.

Gli studenti possono chiedere il passaggio da una Facoltà all'altra dell'Università di Perugia non più tardi del 31 dicembre; possono inoltre chiedere entro lo stesso termine il congedo per altra Università, salvo casi di comprovata necessità da riconoscersi dal Rettore.

Le relative domande devono essere corredate dell'atto di consenso del padre, o di chi ne fa le veci, ove lo studente sia minorenne.

Art. 7.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1° ammonizione;

2° interdizione temporanea da uno o più corsi;

3° sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;

4° esclusione temporanea dall'Università.

Art. 8.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al numero 4 e anche di quelle di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, con l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti al comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 9.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al numero 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 10.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 11.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della inscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Degli esami.

Art. 12.

Gli esami sono:

a) di profitto;

b) di laurea o diploma.

L'esame di profitto ha carattere dottrinale e, dove riesca possibile, anche pratico, e consiste in interrogazioni, discussioni col candidato, disamina di casi pratici, esegesi di testi.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta scelta dal candidato in materia compresa nel rispettivo ordine di studi e nella esposizione orale e discussione di almeno due fra tre argomenti, scelti da lui stesso, in materie diverse tra loro e diverse da quella della dissertazione.

Gli argomenti della dissertazione scritta e delle tesi orali devono essere preventivamente approvati dai professori delle rispettive materie.

La dissertazione deve essere depositata in segreteria almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea; l'argomento delle tesi orali deve essere comunicato in segreteria almeno quindici giorni prima di quello fissato per la discussione.

Art. 13.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri, dei quali, di regola, due devono essere scelti tra i professori ufficiali della materia o di materia affine, il terzo è scelto tra i liberi docenti o tra cultori delle materie medesime.

Le Commissioni sono nominate dal Preside della Facoltà o dal Direttore della Scuola che ne designa il presidente.

Art. 14.

La Commissione per gli esami di laurea si compone normalmente di undici membri, ma può ridursi in caso di necessità fino a sette membri. Sono chiamati a farne parte non meno di uno e non più di due liberi docenti; per l'esame di laurea in Chimica e Farmacia e per quello di diploma in Farmacia, oltre ad un libero docente, è chiamato nella Commissione, per la parte professionale, un provetto farmacista.

Le Commissioni sono nominate dal Rettore della Università, uditi i Presidi delle Facoltà ed il Direttore della Scuola di farmacia, e sono presiedute dai rispettivi Presidi, dal Direttore, e, in loro assenza, dal professore più anziano presente.

Art. 15.

Lo studente che sia riprovato o siasi ritirato dall'esame non può ripresentarsi a ripeterlo nella stessa sessione.

Art. 16.

Lo studente ha il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui iniziò il corso degli studi universitari.

CAPITOLO II.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 17.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza ha la durata di quattro anni.

Art. 18.

Gli insegnamenti che si impartiscono nella Facoltà sono i seguenti:

1. Istituzioni di diritto privato;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Istituzioni di diritto pubblico;
4. Istituzioni di diritto penale;
5. Istituzioni di diritto processuale e ordinamento giudiziario;
6. Diritto romano;
7. Diritto civile;
8. Diritto commerciale;
9. Diritto privato comparato;
10. Diritto e procedura penale;
11. Diritto processuale civile;
12. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione;
13. Diritto ecclesiastico e canonico;
14. Diritto internazionale;
15. Economia politica;
16. Diritto finanziario e Scienza delle finanze;
17. Storia del diritto romano;
18. Storia del diritto italiano;
19. Filosofia del diritto;
20. Medicina legale e Infortunistica sul lavoro;
21. Diritto agrario.

Art. 19.

La durata degli insegnamenti per il conseguimento della laurea in Giurisprudenza è di due anni per i corsi di Istituzioni di diritto privato, di Diritto civile, di Diritto romano, di Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione, di Storia del diritto italiano; di sei mesi per i corsi di Diritto privato comparato e Diritto agrario. Tutti gli altri insegnamenti sono annuali.

Art. 20.

L'ordine degli studi che si propone è il seguente:

Anno I:

Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto romano;
Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto penale;
Istituzioni di diritto processuale e ordinamento giudiziario;
Economia politica;
Storia del diritto romano.

Anno II:

Istituzioni di diritto privato;
Diritto finanziario e Scienza delle finanze;
Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione;
Diritto romano;
Diritto agrario;
Storia del diritto italiano;
Diritto ecclesiastico e canonico.

Anno III:

Diritto civile;
Diritto romano;
Diritto commerciale;
Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione;
Diritto e procedura penale;
Diritto internazionale;
Storia del diritto italiano.

Anno IV:

Diritto civile;
Diritto processuale civile;
Medicina legale e Infortunistica sul lavoro;
Filosofia del diritto;
Diritto privato comparato.

Art. 21.

Lo studente può variare l'ordine degli studi consigliato, purchè prenda iscrizione e superi gli esami di profitto in almeno diciotto materie fra quelle indicate nell'art. 18 e fra quelle insegnate in altre Facoltà.

Art. 22.

La scelta dello studente fra gli insegnamenti di altra Facoltà non può cadere che su tre materie e deve essere approvata dalla Facoltà di Giurisprudenza.

Art. 23.

Lo studente, durante il corso degli studi, deve osservare le seguenti precedenze di esame:

a) Gli esami di Istituzioni di diritto romano e di Istituzioni di diritto privato debbono precedere rispettivamente quelli di Diritto romano, di Diritto civile e di Diritto commerciale;

b) Gli esami di Istituzioni di diritto pubblico, di Istituzioni di diritto penale e di Istituzioni di diritto processuale e ordinamento giudiziario debbono precedere rispettivamente quelli di Diritto amministrativo, di Diritto ecclesiastico e canonico, di Diritto e procedura penale e di Diritto processuale civile;

c) L'esame di Economia politica deve precedere quello di Diritto finanziario e Scienza delle Finanze.

Art. 24.

Gli esami di profitto si sostengono su singole materie.

Art. 25.

Per la iscrizione di coloro che siano già forniti di una laurea o di un diploma valgono le seguenti norme:

a) i laureati in Lettere o in Filosofia possono essere iscritti al secondo anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie;

b) i laureati in Medicina e Chirurgia, che siano provvisti del diploma di maturità classica, conseguito almeno un anno prima, possono essere iscritti al secondo anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, fatta eccezione della Medicina legale;

c) i laureati nelle Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, e coloro che hanno compiuto l'intero corso di studi per ingegneria, che siano provvisti del diploma di maturità classica conseguita almeno un anno prima, possono essere iscritti al secondo anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie;

d) i laureati nelle Facoltà di Scienze politiche, negli Istituti superiori di studi commerciali regi e liberi, nel Reale Istituto di Scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze, che siano provvisti del diploma di maturità classica, conseguito almeno due anni prima, possono essere iscritti al terzo anno.

Il Consiglio della Facoltà determina, caso per caso, il numero delle materie che debbono frequentare e sulle quali debbono sostenere gli esami e consiglia il piano degli studi.

Art. 26.

E' annesso alla Facoltà di Giurisprudenza un Istituto di esercitazioni giuridiche regolato come Seminario, con lo scopo di addestrare i giovani nelle discipline che sono insegnate nella Facoltà e di curare, inoltre, la pubblicazione degli Annali della Facoltà.

I professori possono essere coadiuvati da assistenti da nominarsi con le modalità stabilite dal regolamento generale universitario e dal regolamento interno dell'Università.

Art. 27.

I lavori dell'Istituto di esercitazioni giuridiche sono distribuiti nelle seguenti sezioni:

1. Sezione giuridica;
2. Sezione economico sociale;
3. Sezione di diritto e tecnica sindacale e corporativa.

L'ordine e le modalità dei lavori delle singole Sezioni, e tutte le altre norme relative al funzionamento dell'Istituto di esercitazioni giuridiche, sono contenute in apposito regolamento.

CAPITOLO III.

Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 28.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia ha la durata di sei anni.

Art. 29.

Gli insegnamenti che si impartiscono nella Facoltà sono i seguenti:

1. Fisica;
2. Zoologia, Parassitologia e Anatomia comparata;
3. Anatomia umana normale sistematica, Istologia, Embriologia;
4. Chimica generale e biologica;
5. Botanica;
6. Fisiologia;
7. Patologia generale;
8. Anatomia e istologia patologica;
9. Farmacologia;
10. Patologia speciale medica dimostrativa;
11. Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
12. Clinica medica;
13. Clinica chirurgica;
14. Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
15. Clinica ostetrico-ginecologica;
16. Clinica pediatrica;
17. Clinica oculistica;
18. Clinica delle malattie mentali e nervose;
19. Clinica dermosifilopatica;
20. Igiene;
21. Medicina legale;
22. Odontojatria;
23. Storia delle scienze;
24. Radiologia e terapia fisica.

Art. 30.

La durata dei singoli insegnamenti è di tre anni per i corsi di Anatomia umana normale sistematica, di Clinica medica, di Clinica chirurgica; di due anni per i corsi di Chimica generale e biologica, di Fisiologia, di Patologia generale, di Anatomia e istologia patologica, di Clinica ostetrico ginecologica; di sei mesi per i corsi di Odontojatria e di Storia delle scienze.

Tutti gli altri insegnamenti sono annuali.

Art. 31.

L'ordine degli studi che si propone è il seguente:

Anno I:

1. Fisica;
2. Zoologia, Parassitologia e Anatomia comparata;
3. Anatomia umana normale (Istologia e Embriologia);
4. Chimica generale e biologica;
5. Botanica.

Anno II:

1. Anatomia umana normale (descrittiva, macroscopica e microscopica);
2. Fisiologia;
3. Chimica generale e biologica;
4. Patologia generale.

Anno III:

1. Anatomia umana (topografica);
2. Fisiologia;
3. Patologia generale;
4. Storia delle scienze.

Anno IV:

1. Anatomia e istologia patologica;
2. Patologia speciale medica dimostrativa;
3. Clinica medica;
4. Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
5. Clinica chirurgica;
6. Farmacologia;
7. Odontojatria.

Anno V:

1. Clinica medica;
2. Clinica chirurgica;
3. Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
4. Clinica delle malattie mentali e nervose;
5. Clinica oculistica;
6. Clinica dermosifilopatica;
7. Igiene;
8. Anatomia e istologia patologica;
9. Clinica ostetrico-ginecologica.

Anno VI:

1. Clinica medica;
2. Clinica chirurgica;
3. Clinica ostetrico-ginecologica;
4. Clinica pediatrica;
5. Medicina legale;
6. Radiologia e terapia fisica.

Art. 32.

Lo studente può variare l'ordine degli studi consigliato, purchè prenda iscrizione e superi gli esami di profitto in almeno 22 materie tra quelle indicate nell'art. 29.

Art. 33.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.

Art. 34.

Gli studenti che non abbiano superato gli esami di Anatomia umana normale sistematica, di Fisiologia e di Patologia generale non possono essere ammessi agli esami delle Cliniche generali e speciali.

Art. 35.

Per la iscrizione di coloro, che siano già forniti di una laurea o di un diploma, valgono le seguenti norme:

a) i laureati in Scienze naturali, e coloro che sono laureati in Medicina veterinaria e che sono forniti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito almeno due anni prima, possono essere iscritti al terzo anno, purchè abbiano superato gli esami di Fisica e di Chimica;

b) i laureati di altre Facoltà o Scuole, i quali siano forniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione agli studi di Medicina e Chirurgia, conseguito almeno un anno prima, possono essere iscritti al secondo anno.

La Facoltà stabilisce, caso per caso, i corsi che questi studenti debbono seguire e gli esami che debbono superare per il conseguimento della laurea.

CAPITOLO IV.

Scuola di Farmacia.

Art. 36.

La Scuola di Farmacia conferisce:

a) la laurea in Chimica e Farmacia;
b) il diploma in Farmacia.

Art. 37.

Gli insegnamenti che si impartiscono nella Scuola sono i seguenti:

1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Fisica sperimentale (corso biennale con esercizi);
4. Botanica con esercizi;
5. Mineralogia con esercizi;
6. Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate;
7. Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica;
8. Chimica farmaceutica e tossicologica organica;
9. Materia medica e Farmacognosia;
10. Chimica analitica;
11. Chimica bromatologica;
12. Chimica fisica con elementi di Matematica superiore;
13. Igiene con esercizi;
14. Farmacotecnica e Legislazione farmaceutica;
15. Chimica agraria (Istituto superiore agrario);
16. Chimica tecnologica (Istituto superiore agrario).

Art. 38.

Le esercitazioni di laboratorio distinte dai corsi sono le seguenti:

1. Esercitazioni di Chimica analitica qualitativa;
2. Esercitazioni di Chimica analitica quantitativa;
3. Preparazioni di Chimica farmaceutica ed Analisi dei medicamenti;
4. Esercitazioni di Chimica bromatologica;
5. Esercitazioni di Chimica tossicologica e zoochimica;
6. Esercitazioni di chimica organica;
7. Esercitazioni di Farmacognosia.

Art. 39.

Il corso di laurea ha la durata di quattro anni oltre un anno solare di pratica professionale.

Art. 40.

Per il conseguimento della laurea in Chimica e Farmacia è consigliato il seguente ordine di studi:

Anno I:

Fisica sperimentale;
Chimica generale ed inorganica con esercizi;
Botanica con esercizi;
Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate;
Mineralogia con esercizi.

Anno II:

Fisica sperimentale con esercizi;
Chimica organica;

Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica;
Chimica analitica;
Esercitazioni di Chimica analitica qualitativa.

Anno III:

Chimica farmaceutica e tossicologica organica;
Chimica bromatologica;
Materia medica e Farmacognosia;
Esercitazioni di Chimica analitica quantitativa;
Esercitazioni di Chimica bromatologica;
Esercitazioni di Chimica tossicologica e zoochimica;
Preparazioni di Chimica farmaceutica e Analisi di medicamenti;
Esercitazioni di Farmacognosia.

Anno IV:

Chimica fisica con elementi di Matematica superiore;
Igiene con esercizi;
Farmacotecnica e legislazione farmaceutica;
Esercitazioni di Chimica organica.

Anno V:

Pratica professionale presso una farmacia autorizzata.

Art. 41.

Lo studente è libero di variare l'ordine degli studi consigliato, purchè frequenti e superi l'esame in almeno 14 materie fra quelle elencate all'art. 37. Egli può scegliere anche due materie della Facoltà di Medicina con l'approvazione del Consiglio della Scuola.

Lo studente inoltre deve seguire e superare l'esame nelle esercitazioni di cui ai numeri 1 a 5 e 7 dell'art. 38.

Art. 42.

L'esame di laurea si dà in due sedute, una alla fine del quarto anno, per la parte scientifica; una alla fine del quinto anno, per la parte pratica.

Agli studenti che compiono ricerche originali per la tesi di laurea, è consentito di sostenere le due prove degli esami di laurea alla fine del quinto anno.

Nessuno può essere ammesso alla seconda parte dell'esame di laurea, se non ha compiuto un anno solare di pratica professionale presso una farmacia scelta tra quelle indicate dalla Scuola.

Art. 43.

La prima parte dell'esame di laurea comprende:

a) presentazione di una dissertazione scritta su di un tema liberamente scelto in una delle discipline che vengono insegnate nella Scuola;

b) una prova pratica di analisi chimica quantitativa con relazione scritta;

c) una prova pratica di analisi chimica qualitativa con relazione scritta;

d) una preparazione farmaceutica con relazione scritta;

e) una ricerca di Chimica bromatologica o di Chimica tossicologica ed una analisi di medicamento, con relazioni scritte;

f) discussione orale sull'esito, sui metodi seguiti nelle prove sperimentali e sulle relazioni scritte presentate;

g) discussione orale sulla tesi di laurea;

h) discussione orale su due argomenti liberamente scelti dal candidato su qualunque delle materie di insegnamento, diverse tra loro e da quella sulla quale il candidato ha presentato la dissertazione di laurea.

La seconda parte dell'esame di laurea comprende:

Un esame pratico sul riconoscimento e sulle proprietà delle droghe e delle piante medicinali, sull'arte del ricettare e una discussione orale su quistioni inerenti alla tecnica ed alla legislazione farmaceutica.

Art. 44.

La Commissione per l'esame di laurea si compone di non più di nove membri per la prima parte e di undici per la seconda. E' presieduta dal Direttore della Scuola; per la prima parte dell'esame di laurea sono membri della Commissione, di diritto, oltre al presidente, i professori ufficiali di Chimica farmaceutica e tossicologica, di Chimica generale, di Chimica bromatologica, di Botanica, di Materia medica, di Igiene ed un libero docente che abbia tenuto un insegnamento nella Scuola stessa; per la seconda parte anche un provetto farmacista.

Art. 45.

Le votazioni per ciascuna parte dell'esame di laurea si esprimono in punti a norma dell'art. 87 del regolamento generale universitario.

Art. 46.

Il corso per il conseguimento del diploma in Farmacia ha la durata di tre anni, oltre l'anno solare di pratica.

Art. 47.

Per il conseguimento del diploma in Farmacia è consigliato il seguente ordine di studi:

Anno I:

Fisica sperimentale;
Chimica generale e inorganica con esercizi;
Botanica con esercizi;
Mineralogia con esercizi.

Anno II:

Fisica sperimentale;
Chimica organica;
Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica;
Chimica analitica;
Esercitazioni di Chimica analitica qualitativa.

Anno III:

Chimica farmaceutica e tossicologica organica;
Chimica bromatologica;
Materia medica e Farmacognosia;
Igiene con esercizi;
Farmacotecnica e Legislazione farmaceutica;
Preparazioni di Chimica farmaceutica ed Analisi di medicamenti con dosaggi volumetrici;
Esercitazioni di Farmacognosia.

Anno IV:

Pratica professionale presso una farmacia autorizzata.

Art. 48.

Lo studente è libero di variare l'ordine degli studi consigliato, purchè frequenti e superi l'esame in almeno 11 materie fra quelle elencate all'art. 37. Egli può scegliere anche due materie della Facoltà di Medicina con l'approvazione del Consiglio della Scuola.

Lo studente inoltre deve seguire e superare l'esame nelle esercitazioni di cui ai numeri 1, 3 e 7 dell'art. 38.

Art. 49.

L'esame di diploma si dà in due sedute: una alla fine del terzo, ed una alla fine del quarto anno, dopo la pratica professionale; però è in facoltà della Scuola di concedere di sostenere i due esami in una sola seduta alla fine del quarto anno.

Per essere ammessi alla prima parte dell'esame di diploma è necessario avere superato gli esami speciali dei corsi e delle esercitazioni indicate; per essere ammessi alla seconda parte è necessario avere compiuto un anno solare di pratica professionale presso una farmacia autorizzata dalla Scuola.

Art. 50.

La prima parte dell'esame di diploma comprende:

a) una prova pratica di Analisi chimica qualitativa;

b) una prova di Analisi volumetrica;

c) una preparazione farmaceutica;

d) l'analisi di un prodotto farmaceutico;

e) relazione scritta sull'esito delle prove pratiche e discussione orale.

La seconda parte comprende:

Un esame pratico sul riconoscimento e sulle proprietà delle droghe e piante medicinali, sull'arte del ricettare ed una discussione orale su questioni inerenti alla tecnica ed alla legislazione farmaceutica.

Art. 51.

La Commissione dell'esame di diploma si compone di cinque membri, per la prima parte, e di sette, per la seconda, fra cui un libero docente.

E' presieduta dal Direttore della Scuola e ne fanno parte, oltre al presidente, tre professori ufficiali scelti tra gli insegnanti di Chimica farmaceutica e tossicologica, di Chimica generale, di Chimica bromatologica, di Materia medica e di Igiene.

Per la seconda parte dell'esame di diploma, oltre che dai professori già indicati, la Commissione è formata dal professore di Botanica e da un provetto farmacista.

Art. 52.

La votazione per ciascuna parte dell'esame di diploma si esprime in punti, a norma dell'art. 87 del regolamento generale universitario.

Art. 53.

I laureati in Chimica pura, in Chimica industriale e in Ingegneria chimica sono ammessi al V anno per la laurea in Chimica e Farmacia od al IV anno per il diploma di Farmacista, purchè frequentino od abbiano frequentato tutte le materie e le esercitazioni prescritte rispettivamente per la laurea in Chimica e Farmacia e per il diploma in Farmacia e ne abbiano superato o ne superino i relativi esami.

I laureati in Chimica, aspiranti al diploma in Farmacia, subiranno, all'esame di diploma, una prova pratica di Analisi tossicologica in luogo della prova pratica di Analisi qualitativa.

I laureati in Fisica, in Scienze naturali, in Medicina e Chirurgia, in Agraria e in Veterinaria, e coloro che sono provvisti di lauree miste, possono essere ammessi al III anno per la laurea in Chimica e Farmacia od al III anno per il diploma in Farmacia, purchè frequentino od abbiano frequentato tutte le materie e le esercitazioni prescritte per la laurea in Chimica e Farmacia o per il diploma in Farmacia e ne sostengano i relativi esami.

I diplomati in Farmacia, che aspirino alla laurea in Chimica e Farmacia, sono ammessi al III anno, con l'obbligo di sostenere gli esami di Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparata, di ripetere l'esame di Fisica, per chi già non lo sostenne con programma biennale, di frequentare le esercitazioni di Fisica e di ripetere gli esami di Chimica generale ed inorganica, di Chimica organica, di Chimica farmaceutica tossicologica inorganica ed organica. Sono esonerati dal ripetere gli altri esami teorici e pratici, già superati, e dal fare l'anno solare di pratica.

Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

Per tutti indistintamente i laureati e diplomati suindicati è richiesta la presentazione del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli di abbreviazione concessi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 652.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2819.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Roma;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle Autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Lo statuto della Regia universita di Roma, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, è modificato come segue:

Art. 1, comma 1°. — Dopo « Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali » si aggiunga: « Scuola di Scienze statistiche ed attuariali ».

Art. 1, comma 2. — Dopo l'Istituto di esercitazioni giuridiche, si aggiunga: « l'Istituto di Scienze economiche (Seminario) ».

Alla fine dell'articolo si aggiunga il seguente comma:

« E' annessa alla Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali la Scuola di perfezionamento in Storia delle Scienze ».

Art. 18. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di Giurisprudenza si aggiunga:

« 30. Nuova legislazione costituzionale italiana;

« 31. Diritto agrario;

« 32. Diritto aereonautico ».

Art. 31. — Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

« Istituto di Scienze Economiche (Seminario).

Art. ...

L'Istituto di Scienze economiche, ordinato come Seminario, ha lo scopo di addestrare i giovani nello studio delle discipline economiche.

Art. ...

Possono inscriversi all'Istituto gli studenti e i laureati in Giurisprudenza e gli studenti o laureati stranieri inscritti alla Università come uditori.

Art. ...

Alla fine di ogni anno accademico viene rilasciato agli inscritti, che abbiano assiduamente frequentato le esercitazioni per tutto l'anno, un certificato di frequenza.

Art. ...

All'Istituto appartengono i professori delle Facoltà che vi tengono corsi di esercitazioni.

Essi eleggono nel loro seno il Direttore dell'Istituto, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile ».

Art. 49. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di Scienze politiche al n. 25 si legga « Storia ed Organica militare » e si aggiunga, fra i nn. 18 e 19:

« 19. Storia ed istituzioni musulmane ».

In conseguenza è modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.

Art. 70. — Si sostituisca col seguente:

« Lo studente deve inscriversi, durante il corso quadriennale, a non meno di dodici materie, delle quali non più di tre potranno essere di altre Facoltà, le altre saranno liberamente scelte tra tutti i corsi ufficiali o pareggiati della Facoltà di Lettere e Filosofia.

« Delle dodici materie, nove dovranno essere biennali e tre annuali. E' in facoltà dello studente ridurre le materie a dieci delle quali una quadriennale, una triennale, sei biennali e due annuali ».

Art. 72, comma 4. — Si sostituisca col seguente:

« I gruppi a scelta saranno indicati annualmente nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario.

d) una prova scritta, alla fine del 4° anno, su una delle discipline di cui all'allegato *A*), a seconda della Scuola scelta dallo studente ».

In conseguenza rimane abolito l'allegato *A*), annesso allo statuto della Facoltà di Lettere e Filosofia, di seguito all'art. 141; e l'allegato *B*) viene ad assumere il titolo di allegato *A*).

Art. 85. — Nell'elenco degli insegnamenti che si impartiscono nella sezione classica del Seminario storico-geografico, si aggiunga:

« 11. Topografia dell'Italia antica;

« 12. Topografia romana ».

Art. 116. — Nell'elenco degli insegnamenti della Scuola di Storia antica si aggiunga:

« 16. Topografia dell'Italia antica ».

Art. 120. — Nell'elenco degli insegnamenti della Scuola di Storia medioevale e moderna si aggiunga:

« 16. Storia e Politica coloniale ».

Art. 121. — Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

« **Sezione per Bibliotecari ed Archivisti Paleografi.**

Art. ...

E' costituita nella Scuola di Storia medioevale e moderna una Sezione speciale per bibliotecari ed archivisti paleografi.

Art. ...

Il corso ha la durata di due anni e conduce a due diversi diplomi:

a) diploma di bibliotecario paleografo;
b) diploma di archivista paleografo.

Art. ...

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1) Archivistica;
2) Biblioteconomia, bibliografia ed esercitazioni pratiche presso Archivi e Biblioteche;
3) Lingua e letteratura latina del Medio Evo;
4) Istituzioni medioevali;
5) Paleografia latina e diplomatica;
6) Paleografia greca;
7) Storia medioevale e moderna;
8) Topografia e cartografia medioevale.

Queste materie possono essere insegnate o come corsi ufficiali, o come parte del corso accademico annuale di professori di altre materie più comprensive, o come corsi liberi.

Art. ...

Le esercitazioni pratiche consistono nell'ordinamento, catalogazione e registrazione del materiale d'archivio e di biblioteca.

Spetta al Consiglio della Scuola prendere gli opportuni accordi con i sopraintendenti degli archivi di Stato e con i direttori delle biblioteche per agevolare le esercitazioni degli alunni. Queste esercitazioni devono esser fatte durante le vacanze autunnali ed avranno particolare sviluppo nel secondo anno di corso.

Tali esercitazioni possono essere fatte anche presso altri Istituti italiani e stranieri.

Art. ...

Alla Sezione possono essere iscritti i laureati in lettere, filosofia e giurisprudenza.

Art. ...

Gli aspiranti al diploma di bibliotecario paleografo devono superare gli esami di di cui ai numeri 2, 5, 7 dell'art. ...; gli aspiranti al diploma di archivista paleografo, quelli di cui ai numeri 1, 4, 5, 7 dello stesso art. ....

Il Consiglio della Scuola stabilirà, anno per anno, gli altri obblighi di frequenza e di esame, tenendo conto degli insegnamenti effettivamente impartiti.

Art. ...

Alla fine di ciascun corso gli iscritti devono sostenere un esame sulle materie da essi seguite.

Art. ...

L'esame di paleografo è preceduto dalla trascrizione ed illustrazione di un testo latino (letterario o diplomatico, ro-

mano o medioevale) e accompagnato da lettura ed illustrazione contemporanea di altri testi latini, letterari o diplomatici.

Art. ...

Al termine del secondo anno, dopo che gli iscritti abbiano superato le precedenti prove e dimostrato il risultato positivo delle esercitazioni pratiche, devono sostenere una prova scritta sopra un tema, che consenta al candidato di dar prova di cultura in tutte le materie della Sezione, e particolarmente su quelle speciali dei due gruppi.

Coloro che risultano approvati e provengono dal corso bibliografico conseguono il diploma di bibliotecario paleografo; quelli che provengono dal corso archivistico, conseguono il diploma di archivista paleografo.

Art. ...

Gli iscritti non possono essere ammessi agli esami finali se non abbiano dato prova di conoscere il francese e di sapere adoperare materiali bibliografici tedeschi, inglesi e schedare libri scritti in due lingue slave, oppure in una lingua orientale, se aspiranti al diploma di bibliotecario paleografo; di conoscere il francese e di avere una conoscenza elementare di almeno due altre lingue straniere, a loro scelta, se aspiranti al diploma di archivista paleografo.

Art. ...

Agli inscritti possono essere conferite borse e sussidi per perfezionarsi, visitando biblioteche ed archivi stranieri.

Il numero e la misura delle borse e dei sussidi sarà determinato dal Consiglio direttivo della Scuola, a seconda delle disponibilità finanziarie.

Art. ...

Agli iscritti i quali abbiano frequentato la Scuola durante gli anni di corso per la laurea può essere rilasciato un certificato di studi ed inoltre può essere concessa l'abbreviazione di un anno, per il conseguimento di uno dei due diplomi, quando il Consiglio della Scuola lo riconosca conveniente in rapporto alla preparazione di chi vi aspira ».

Art. 124. — Al n. 3 si legga « Archeologia e Storia dell'arte classica ».

Art. 125. — Si sostituisca con i seguenti:

Art. ...

« Alla fine del I e del II anno gli iscritti devono presentare una trattazione di Storia dell'Arte medioevale ed una di Storia dell'Arte del rinascimento e moderna su tema scelto d'accordo con l'insegnante, a principio dell'anno accademico.

Sono inoltre tenuti a sostenere un esame orale sulle tesi scritte ed in genere sulle due suddette materie.

L'esame di archeologia e storia dell'arte classica è facoltativo.

Al termine del III anno, per conseguire il diploma, gli iscritti devono dimostrare di avere larga conoscenza del metodo e capacità di ricerca originale.

Presenteranno perciò una tesi nella Storia dell'arte medioevale oppure nella Storia dell'arte del rinascimento e moderna, insieme con una trattazione minore, anch'essa scritta, su quella delle due materie che non forma oggetto della tesi principale.

Art. ...

Il Consiglio della Scuola può concedere l'abbreviazione di un anno per il conseguimento del diploma nei casi in cui gli interessati la richiedano e il Consiglio la riconosca giusta e conveniente in rapporto alla preparazione di chi vi aspira.

Art. ...

Gli iscritti, dotati in borsa di perfezionamento, devono mensilmente ottenere dai singoli professori il certificato di frequenza alle lezioni e di operosità negli studi ».

Art. 214. — Si aggiunga:

« E' annessa alla Facoltà la Scuola di perfezionamento in Storia delle Scienze ».

Art. 215. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:

al n. 27 si legga: « Calcolo delle probabilità »;

al n. 28 si legga: « Matematica attuariale e statistica matematica ».

In conseguenza sono modificati i titoli di queste discipline nelle successive disposizioni.

Si aggiunga infine:

« 47. Geochimica;

« 48. Teoria delle funzioni ».

Art. 231. — Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

« Scuola di perfezionamento in Storia delle Scienze.

Art. ...

La Scuola di perfezionamento in Storia delle Scienze ha per fine:

a) promuovere lo studio della Storia delle Scienze matematiche, fisiche, naturali, geografiche, mediche e delle loro applicazioni;

b) completare la cultura dei futuri insegnanti delle Scuole medie fornendo loro una veduta dello sviluppo storico delle discipline che sono chiamati a professare, così da rendere più proficuo il loro insegnamento e in tal guisa coordinare e integrare studi pertinenti a Facoltà diverse e specialmente alle Facoltà di Scienze, Lettere e Filosofia e Medicina.

Art. ...

La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:

Storia delle matematiche;
Storia delle Scienze biologiche;
Storia delle Scienze fisico-chimiche;
Storia della Geografia;
Storia della Medicina;
Storia della Scienza antica;
Propedeutica e Metodologia storica e scientifica ed esercitazioni bibliografiche.

Su proposta del Consiglio della Scuola, approvata dal Rettore, potranno anche tenersi conferenze su argomenti speciali.

Art. ...

Il Consiglio della Scuola delibera sulle seguenti materie:

a) Coordinamento degli studi proposti dai singoli insegnanti;

b) Esame dell'ordine degli studi che ciascun iscritto alla Scuola si propone di seguire;

c) Indicazione degli insegnamenti estranei alla Scuola che, per i corsi annunziati, siano giudicati confacenti alle finalità della Scuola medesima.

Art. ...

La durata del corso della Scuola è di un anno.

Alla Scuola sono ammessi i laureati nelle Facoltà di Scienze, di Lettere e Filosofia, di Medicina.

Art. ...

La Scuola conferisce il diploma di perfezionamento nei singoli rami:

Storia delle scienze fisiche matematiche;
Storia delle scienze naturali.

Art. ...

Per conseguire il diploma di perfezionamento in ciascuno dei due rami indicati nell'articolo precedente i laureati delle Facoltà di Scienze e di Medicina dovranno seguire due almeno fra gli insegnamenti costitutivi della Scuola, di cui all'art. .... e superare i relativi esami.

I laureati in lettere o in filosofia, oltre ai due corsi di cui al comma precedente, dovranno aver seguito, durante il corso per il conseguimento della laurea, o seguire durante l'anno del corso di perfezionamento, almeno un altro corso fra quelli costitutivi della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, corso, che, a giudizio del Consiglio della Scuola, sia attinente al ramo di perfezionamento prescelto.

Art. ...

Per conseguire il diploma di perfezionamento, il candidato deve presentare e discutere una dissertazione scritta e sostenere un esame di cultura generale nel quale si accerterà anche la conoscenza delle lingue che occorrono per le ricerche della Storia delle Scienze.

Art. ...

La Commissione esaminatrice per il conferimento del diploma è presieduta dal Direttore della Scuola e composta di altri quattro membri, fra i quali almeno un libero docente.

Art. ...

La Scuola può proporre al Consiglio di amministrazione la concessione di premi, borse di studio e sussidi per ricerche speciali.

Art. ...

La Scuola si accorda coll'Istituto Nazionale per la Storia delle Scienze per usufruire della sala di consultazione, che il detto Istituto ha stabilito presso la Biblioteca « Vittorio Emanuele », allo scopo di esercitazioni per gli allievi. Altri accordi possono essere presi con analoghe società, per promuovere, in qualunque modo, il progresso degli studi della Storia delle Scienze.

Art. ...

Gli iscritti alla Scuola devono pagare le tasse e sopratasse che sono stabilite per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. ...

La Scuola funziona come seminario, ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, per gli studenti delle Facoltà di Scienze, Medicina e Lettere.

TITOLO ...

Scuola speciale di scienze statistiche ed attuariali.

Art. ...

La Scuola di scienze statistiche ed attuariali ha per fine:

a) di promuovere lo studio del calcolo delle probabilità e delle sue applicazioni alle scienze fisiche, biologiche e sociali;

b) di dare la preparazione scientifica occorrente per coprire uffici statistici e attuariali presso amministrazioni pubbliche e private.

Art. ...

Il Consiglio della Scuola si compone dei professori universitari che impartiscono gli insegnamenti nella Scuola ed è presieduto da un Direttore nominato conformemente all'art. 11 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere invitati anche insegnanti incaricati di materie comprese nell'elenco dell'art. ...

Art. ...

La Scuola comprende un biennio di studi. Alla fine del corso la Scuola conferisce la laurea in Scienze statistiche ed attuariali.

Art. ...

Le materie di insegnamento della Scuola sono le seguenti:

1) Calcolo delle probabilità.
2) Statistica matematica.
3) Matematica attuariale.
4) Statistica.
5) Economia politica.

Le ultime due sono corsi ufficiali della Facoltà di Giurisprudenza.

Si tengono inoltre nella Scuola corsi di conferenze sulle applicazioni della statistica matematica alla Fisica, Astronomia, Biologia, Scienze sociali, sull'Economia matematica, sulle assicurazioni sociali, ecc.

Art. ...

Alla Scuola sono ammessi gli studenti che abbiano compiuto nella Facoltà di scienze il biennio preparatorio agli studi di ingegneria, ovvero il primo biennio per le lauree in matematica o in fisica.

Art. ...

In via eccezionale possono essere ammessi alla Scuola studenti che abbiano compiuto il primo biennio della Facoltà di Giurisprudenza o della Facoltà di scienze politiche ed abbiano superato esami su materie pertinenti all'economia politica e alla statistica; o anche laureati da un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, purchè forniti di diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno due anni prima.

Il Consiglio della Scuola prescriverà caso per caso gli esami dei corsi di matematica che lo studente dovrà aver superato prima di sostenere gli esami sulle materie 1, 2, 3 dell'art. ....

Art. ...

Con la iscrizione alla Scuola gli studenti cessano di appartenere alla Facoltà di provenienza e sostengono gli eventuali esami arretrati come studenti fuori corso.

Art. ...

Per essere ammesso all'esame di laurea occorre aver superato gli esami di profitto consigliati per il primo biennio di matematica o fisica (salvo nei casi previsti dall'art. ...) ed inoltre gli esami di profitto sulle materie dell'art. ... e su altre due materie da scegliersi fra le seguenti:

Della Facoltà di Scienze:
 Analisi superiore.
 Fisica matematica.
 Meccanica superiore.
 Astronomia.
 Fisica teorica.

Della Facoltà di Giurisprudenza:
 Scienze delle finanze e diritto finanziario.
 Scienza dell'amministrazione.
 Diritto amministrativo.
 Diritto civile.
 Diritto commerciale.

Della Facoltà di scienze politiche:
 Politica e statistica economica.
 Economia teorica.
 Politica e legislazione finanziaria;

o sopra altri corsi scelti dallo studente ed accettati dal Consiglio della Scuola.

Art. ...

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema scelto dal candidato ed accettato dal Consiglio della Scuola, e di due almeno su tre temi orali assegnati dagli insegnanti di materie della Scuola.

Art. ...

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.

Gli esami di laurea si svolgono secondo le norme fissate per la Facoltà di scienze.

Art. ...

I laureati in matematica, o fisica, o matematica e fisica, e coloro i quali abbiano seguito l'intero corso di studi di applicazione per l'ingegneria e superati tutti gli esami di profitto, possono essere iscritti all'ultimo anno della Scuola quando il Consiglio della medesima, tenuto conto dei corsi già eseguiti, li ritenga idonei caso per caso.

Il Consiglio prescrive a ciascuno di essi gli esami da sostenere prima di presentarsi all'esame di laurea».

Articoli 244 e 246. — Sono modificati nel senso che almeno tre mesi, invece di sei mesi, della pratica debbono essere compiuti dopo che lo studente abbia superato tutti gli esami di profitto.

Art. 251. — Si sostituisca col seguente:

«I laureati in Chimica possono essere iscritti al quarto anno del Corso per il diploma, qualora comprovino di avere seguito per un anno il corso di Chimica farmaceutica e tossicologica e i relativi esercizi; in caso contrario sono ammessi al terzo anno.

«I laureati in Chimica industriale, in Agraria (purchè muniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni avanti quanti sono quelli dell'abbreviazione), in Ingegneria civile e industriale, possono essere iscritti al terzo anno del corso per il diploma, qualora comprovino di aver seguito per un anno il corso di Chimica farmaceutica e tossicologica e i relativi esercizi; in caso contrario sono ammessi al secondo anno.

«I laureati in Fisica, in Scienze naturali, in Medicina, in Veterinaria (purchè muniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni avanti quanti sono quelli dell'abbreviazione) possono essere iscritti al secondo anno».

Articolo 2.

La numerazione generale dei Titoli e degli articoli dello statuto, con i relativi riferimenti, è modificata in conseguenza delle aggiunte approvate col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 210. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1927.

Approvazione delle norme per l'applicazione del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON I
MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE E PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 38 del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, numero 2389;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389.

Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

CAPO 1°.

Prime segnalazioni del disastro.

Art. 1.

L'Ufficio centrale di metereologia e geologia di Roma, e tutti gli osservatori geodinamici del Regno, quando avvenga una scossa tellurica il cui epicentro cada nel territorio na-

zionale, e si presuma che nell'area epicentrale abbia raggiunto il grado di VI e VII della Scala Mercalli, devono darne col mezzo più rapido comunicazione al Ministro per i lavori pubblici, indicando la direzione della scossa, l'area epicentrale con l'approssimazione data dagli apparecchi di registrazione.

Art. 2.

Tutte le autorità locali e gli uffici telegrafici devono dare immediato avviso al Ministero dei lavori pubblici di un disastro tellurico o di altra calamità che abbia recato gravi danni in una zona del territorio nazionale.

Spetta altresì alle unità navali della Regia marina munite di impianto radiotelegrafico, nonchè alle stazioni semaforiche, di ricevere e di trasmettere senza indugio al Ministero della marina le segnalazioni riguardanti l'avvenuto disastro.

Il Ministero della marina comunicherà immediatamente al Ministro per i lavori pubblici l'integrale contenuto dei dispacci.

Art. 3.

Il Ministro per i lavori pubblici appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti articoli ne dà notizia al Capo del Governo, a tutti i Ministri, al Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al Comando generale della Milizia forestale, al Comitato centrale della Croce Rossa Italiana ed al Sovrano Militare Ordine di Malta.

CAPO 2°.

Invio sui luoghi del disastro del personale previamente designato dalle Amministrazioni centrali, Comandi ed enti interessati.

Art. 4.

I singoli Ministri, il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, il Comando generale della Milizia forestale, il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta inviano immediatamente sui luoghi del disastro, con ordine di mettersi a disposizione del Ministro per i lavori pubblici, il personale previamente designato per il servizio di pronto soccorso a norma dell'art. 36 del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389.

Detto personale sarà munito, a cura delle rispettive Amministrazioni, di apposita carta individuale di riconoscimento, secondo l'annesso modulo (allegato n. 1).

CAPO 3°.

Primo intervento delle autorità locali civili e militari e dei Comitati locali della Croce Rossa per gli immediati soccorsi.

Art. 5.

I podestà dei Comuni limitrofi alla zona colpita, appena venuti, in qualunque modo, a conoscenza del disastro, devono inviare subito sopraluogo, oltre i pompieri, tutti i soccorsi di personale e di materiali a loro disposizione, informandone con il mezzo più rapido il prefetto della Provincia in cui ricadono le zone colpite.

Se i Comuni limitrofi alla zona colpita facciano parte di altra Provincia, i podestà devono altresì informare il prefetto della propria Provincia circa i soccorsi inviati.

Art. 6.

Tutte le autorità civili e militari, i Comandi di reparto della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e della Milizia nazionale forestale, i funzionari delle Ferrovie e dell'Amministrazione forestale aventi giurisdizione nella zona colpita, devono portare di urgenza nei luoghi del disastro i primi soccorsi nella più larga misura possibile procedendo con azione immediata e concorde.

Uguale obbligo è fatto ai Comitati locali della Croce Rossa Italiana.

Art. 7.

Fino a quando non sia giunto sul luogo del disastro il Ministro per i lavori pubblici, tutte le autorità civili e militari dipendono dal prefetto della Provincia colpita, che provvede alla direzione ed al coordinamento dei servizi.

Art. 8.

Degli accertati o presunti limiti del disastro, come pure dei soccorsi in personale, nonchè dei materiali e mezzi già inviati a titolo di primo, immediato aiuto, il prefetto e le altre autorità, di cui agli articoli 5 e 6, devono informare, con il mezzo più rapido, il Ministro per i lavori pubblici e le rispettive superiori autorità gerarchiche.

Al Ministro stesso deve altresì essere data comunicazione dei Corpi, Enti, Associazioni, che, nel primo momento, hanno provveduto il personale, ed il materiale, di cui ai menzionati articoli 5 e 6.

Art. 9.

Fino a quando la direzione dei servizi tecnici nella zona colpita non sia assunta dal funzionario superiore del Genio civile di cui all'art. 35 delle presenti norme i primi più urgenti soccorsi, ai fini delle operazioni di natura tecnica attinenti al salvataggio delle persone, al ricupero delle cose ed alla tutela della pubblica incolumità, sono portati di regola sotto la guida dell'ingegnere capo del Genio civile della Provincia in cui è avvenuto il disastro, e in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi, sotto la guida del funzionario del Genio civile, più elevato in grado, fermo restando ai podestà dei Comuni limitrofi l'obbligo dell'invio di soccorso in personale ed in materiale di cui all'art. 5.

Art. 10.

La dirigenza di tutti i servizi ferroviari e la coordinazione ad essi di tutti gli altri servizi pubblici di trasporto in concessione nella zona colpita è affidata al capo compartimento delle Ferrovie dello Stato, il quale adotterà, d'urgenza, e di propria iniziativa, tutti i provvedimenti necessari per ristabilire e mantenere la continuità dei servizi, mettendosi quindi a disposizione del Ministro per i lavori pubblici per l'esecuzione dei trasporti che gli saranno richiesti dal medesimo compatibilmente con la potenzialità degli impianti e dei mezzi dei quali si può disporre.

Per le ferrovie e per gli altri pubblici servizi di trasporto in concessione il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato sarà coadiuvato dal direttore del competente Circolo ferroviario d'ispezione.

Art. 11.

Fino a quando la direzione dei servizi sanitari nella zona colpita non sia assunta, alla immediata dipendenza del Ministro per i lavori pubblici, dal funzionario medico superiore

di cui all'art. 12 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915, i primi urgenti soccorsi di personale (medici ed infermieri) e di materiali sanitari sono portati sotto la guida del medico provinciale, fermo restando ai podestà dei Comuni limitrofi alla località colpita l'obbligo di inviare sopraluogo, appena a conoscenza del disastro, tutti i soccorsi in medici, infermieri e materiali sanitari a loro disposizione, in conformità del disposto del precedente art. 5.

Capo 4°.

Svolgimento e coordinamento dei servizi sotto la direzione del Ministro per i lavori pubblici od, in sua vece, del Sottosegretario di Stato.

§ 1°. — *Organizzazione dei servizi.*

Art. 12.

Appena il Ministro per i lavori pubblici abbia assunto nella zona colpita la direzione dei servizi di soccorso, segnalerà al Capo del Governo, alle autorità operanti nella zona colpita e a tutti i prefetti del Regno, la sede da lui prescelta e presso la quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni.

Le autorità operanti nella zona, appena ricevuta la partecipazione del suddetto Ministro, gli segnaleranno il personale e i mezzi di cui dispongono.

Dallo stesso momento svolgeranno la loro azione secondo gli ordini del Ministro, al quale devono altresì far capo le rappresentanze, le associazioni e i comitati giunti in soccorso delle popolazioni colpite.

In caso di impedimento del Ministro per i lavori pubblici, o quando lo disponga il Capo del Governo, la direzione dei servizi di soccorso sarà assunta dal Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici con tutte le facoltà attribuite al predetto Ministro dai Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1915, 9 dicembre 1926, n. 2389, nonchè dalle presenti norme.

Art. 13.

L'azione del Ministro per i lavori pubblici, di cui all'articolo precedente, si esplica mercè la direzione ed il coordinamento dei servizi:

a) di salvataggio, di soccorso, di demolizione e di puntellamento dei fabbricati, di polizia mortuaria, di conservazione e di ricupero di valori e di cose;

b) di attendamento, di ricovero provvisorio, di vettovagliamento e di tutela igienica della popolazione e del personale inviato per l'opera soccorritrice, di assistenza ai minorenni, orfani od abbandonati, ed agli incapaci in genere;

c) di disciplina delle comunicazioni e trasporti nella zona colpita, coordinata con la tutela dell'ordine pubblico e della proprietà, e di allestimento delle provvisorie installazioni per gli uffici pubblici e per le necessità della giustizia e del culto;

d) di riassetto iniziale degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni normali della vita civile.

Art. 14.

Alla diretta dipendenza del Ministro per i lavori pubblici è costituito uno speciale ufficio informazioni, al quale è demandato:

a) raccogliere gli elenchi giornalieri dei morti, che fu possibile identificare:

b) raccogliere gli elenchi giornalieri dei feriti estratti dalle macerie;

c) raccogliere ogni altra informazione che sia ritenuta necessaria ai bisogni materiali e morali della popolazione colpita;

d) dare la maggiore diffusione, a mezzo della stampa, degli elenchi e delle notizie raccolte.

Art. 15.

Il Ministro per i lavori pubblici, ai fini della migliore esecuzione dei provvedimenti reclamati dalle popolazioni colpite, può costituire « Comitati cittadini » presieduti da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno per:

1° provvedere alla distribuzione di soccorso in denaro o in indumenti e coperte; alla distribuzione di buoni per viveri; alla assegnazione di ricoveri sotto tenda od in baraccamenti; al rilascio di carte di riconoscimento alla popolazione rimasta sui luoghi colpiti, come a quella che, allontanatasene, vi faccia ritorno;

2° concorrere con le autorità rispettivamente responsabili, in base al diritto comune ed alle deroghe eventualmente decretate, ai seguenti scopi: censimento della popolazione rimasta; identificazione dei morti; dei minorenni orfani od abbandonati e degli incapaci in genere; rilascio di permessi di scavo ai privati; accertamenti di proprietà in caso di rinvenimento di beni mobili; comunicazioni alla popolazione delle disposizioni che la interessano.

Art. 16.

Ai fini della tutela della incolumità e dell'ordine pubblico, della tutela della proprietà pubblica e privata, nonchè per la necessaria disciplina del transito, il Ministro per i lavori pubblici determina, con apposita ordinanza, le zone ed i limiti entro i quali deve essere provveduto allo « sbarramento » delle vie di accesso ai luoghi colpiti.

Analoga facoltà è data, nei primi momenti, al prefetto della Provincia nella quale avvenne il disastro, sentito l'ingegnere capo del Genio civile.

Allo « sbarramento » si provvede a cura della autorità di pubblica sicurezza di concerto con l'autorità militare e con la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

L'ordinanza di cui sopra determina, oltre ai limiti nei quali è compreso lo sbarramento, anche le modalità per l'accesso delle persone entro la zona colpita.

Della ordinanza stessa deve essere data la più larga pubblicità.

Art. 17.

Il Ministro per i lavori pubblici, su indicazione del funzionario preposto ai servizi sanitari a norma dell'art. 12 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915, richiede:

a) al Ministro per l'interno l'invio di funzionari tecnici (medici, chimici e veterinari) ed agenti di sanità;

b) ai Ministri per la guerra e per la marina l'invio di formazioni sanitarie, di medici, di soldati di sanità, di sezioni di disinfezione;

c) al Ministro per l'economia nazionale l'invio di squadre sanitarie composte degli allievi militi delle scuole forestali;

d) al Comando della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale l'invio di medici e di formazioni sanitarie;

e) al Comitato centrale della Croce Rossa Italiana ed al Sovrano Militare Ordine di Malta l'invio di formazioni sanitarie, di medici e di militi;

f) ai prefetti l'invio di squadre di soccorso spontaneamente organizzate o da organizzarsi dalle Regie cliniche universitarie, dalle Amministrazioni comunali, da quelle ospe-

daliere, da Associazioni varie di pubblica assistenza, da Misericordie o da Comitati diversi, nonchè di squadre di disinfettatori.

§ 2° — *Raccolta e custodia di danaro, oggetti e materiali rinvenuti.*

Art. 18.

Il numerario, i valori, gli utensili, i mobili, le masserizie e le merci, che si rinvenissero durante le operazioni di sgombero ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura degli edifici ruinati o demoliti, o non formavano accessori di questi, sono separati a cura dei funzionari governativi addetti alla sorveglianza dei lavori, e sommariamente descritti in apposito verbale firmato da due testimoni, nel quale deve altresì essere indicato con la maggiore possibile precisione, il luogo in cui ciascuno oggetto è stato rinvenuto.

Il numerario ed i valori saranno depositati presso le Regie sezioni di tesoreria che saranno indicate dal Ministro per i lavori pubblici.

La Tesoreria rilascerà quietanza di deposito, redigendo apposito processo verbale in doppio esemplare, uno da consegnarsi al funzionario che esegue il deposito e l'altro da allegarsi al piego contenente la somma o i valori consegnati.

In quanto agli altri oggetti rinvenuti essi saranno depositati presso l'autorità comunale, ed, in mancanza di questa, saranno temporaneamente custoditi a cura della pubblica sicurezza.

Lo Stato non è civilmente responsabile per tutto ciò che ha tratto col presente articolo.

§ 3° — *Gestione di indumenti, masserizie, derrate, materiali, ecc.*

Art. 19.

Gli indumenti, le coperte, le masserizie, le derrate, i materiali e i mezzi di opera di pertinenza dello Stato, o comunque messi a disposizione del Ministro per i lavori pubblici per la distribuzione o per l'impiego diretto nelle località colpite, quando non siano gestiti nei magazzini o depositi dell'autorità militare ed in quelli delle singole Amministrazioni dello Stato, sono raccolti e distribuiti in magazzini o depositi speciali, affidati ad uno o più magazzinieri responsabili, all'uopo nominati dal Ministro per i lavori pubblici, i quali devono osservare, per la gestione speciale, le stesse disposizioni cui sono sottoposti gli agenti consegnatari di beni mobili dello Stato.

Il ricevimento e la distribuzione degli oggetti e dei materiali indicati nel comma precedente avvengono in seguito ad ordine del Ministro per i lavori pubblici, od anche dei funzionari all'uopo da lui delegati.

§ 4° — *Vettovagliamento.*

Art. 20.

Il vettovagliamento delle popolazioni nelle località colpite è affidato in via ordinaria all'autorità militare, la quale vi provvede nella misura e per tutto il tempo fissatole dal Ministro per i lavori pubblici.

Ai fini del vettovagliamento, il territorio colpito è ripartito, se necessario, in « zone » facenti capo, possibilmente, a nodi stradali o ferroviari o marittimi, che consentano il più sollecito afflusso ed il successivo smistamento dei generi alimentari.

Al trasporto dei generi alimentari dal centro di rifornimento ai luoghi di consumo ed alla loro distribuzione provvede la suddetta autorità militare, sempre quando non sia possibile provvedervi con le risorse locali.

Art. 21.

Il numero approssimativo delle razioni di pane e la quantità e la qualità degli altri generi alimentari di prima necessità sono notificati, per norma generale, ogni tre giorni al Ministro per i lavori pubblici, dalle singole autorità comunali, o, in difetto, dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'Arma dei Reali carabinieri o dai parroci, salvo casi speciali.

Art. 22.

Fino a quando non sia possibile provvedere con risorse locali al ripristino di pubblici esercizi, deve essere stabilito il funzionamento di cucine economiche e di forni da pane.

L'impianto e l'esercizio delle cucine economiche e dei forni da pane sarà fatto nel primo momento a cura dell'autorità militare, dopo di che tale incombenza potrà essere affidata ad uno degli enti provinciali, comunali, delle opere pie, oppure alla Croce Rossa Italiana, alle istituzioni per i pronti soccorsi, di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, che vi provvederanno con personale e con mezzi propri, o, in difetto, forniti da Associazioni o Comitati.

Art. 23.

Nel progredire dell'opera di riorganizzazione, le autorità locali devono prontamente segnalare al Ministro per i lavori pubblici, tutto quanto si attiene in modo speciale al ripristino del vettovagliamento con risorse della località.

§ 5° — *Trasporti.*

Art. 24.

La spedizione dei materiali e dei mezzi di assistenza, di soccorso e di salvataggio, sulle Ferrovie dello Stato, è effettuata a tariffa normale del pubblico in conto corrente, da addebitarsi al Ministero dei lavori pubblici.

Le spedizioni anzidette sugli altri servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata sono parimenti effettuate in conto corrente, da addebitarsi al Ministero dei lavori pubblici, in base alle tariffe previste nei rispettivi atti di concessione.

Il documento di trasporto deve essere corredato dalla richiesta di spedizione in conto corrente, conforme all'annesso modello (allegato n. 2) e tanto la richiesta medesima, quanto il documento di trasporto, debbono essere rilasciati a seconda delle circostanze:

a) dal Ministro per i lavori pubblici, o dai funzionari da lui all'uopo delegati;

b) dal prefetto della Provincia, dalle altre autorità civili, da quelle militari, dai Comandi di reparto della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e della Milizia nazionale forestale, dalla Croce Rossa Italiana.

In base a tali documenti le Ferrovie dello Stato e le aziende di trasporto in concessione compileranno mensilmente, per i trasporti effettuati, un conto di debito a carico del Ministero dei lavori pubblici, aggiungendo all'ammontare del conto stesso la provvigione del 2 per cento a titolo di rimborso di spese generali per il conto corrente.

Nella richiesta di spedizione devono essere indicate così l'autorità mittente come quella ricevente, nonchè la località alla quale è destinato il trasporto.

Tutte le Amministrazioni di trasporto daranno immediato corso alle richieste di spedizione compatibilmente con i mezzi di esercizio e con lo stato delle linee e degli impianti nella zona colpita.

Art. 25.

I colli componenti le singole spedizioni devono essere per quanto possibile maneggevoli.

Ciascun collo deve portare all'esterno, bene visibile, un cartello indicante la qualità e la quantità del contenuto, l'autorità mittente e quella destinataria e la destinazione.

Per quanto è possibile, le spedizioni effettuate dalle varie autorità o Amministrazioni civili o militari, devono essere raggruppate e viaggiare accompagnate da personale di scorta fornito dall'autorità mittente, o, in difetto, dall'autorità di pubblica sicurezza, munito di apposite note riepilogative.

Detto personale di scorta, all'arrivo a destinazione, consegna i colli e le note riepilogative al funzionario che, per ciascun scalo ferroviario, tranviario, o marittimo, è all'uopo delegato dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 26.

Il trasporto dei profughi dalle zone colpite è effettuato dalle Ferrovie dello Stato e dalle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata in conto corrente da addebitarsi al Ministero dei lavori pubblici e secondo gli itinerari fissati dal Ministro per i lavori pubblici.

Tali trasporti sulle Ferrovie dello Stato sono effettuati a tariffa normale del pubblico e sui servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata in base alle tariffe previste nei rispettivi atti di concessione.

Per la compilazione del conto è dovuto il 2 per cento di cui all'art. 24.

Art. 27.

Nei luoghi colpiti da pubbliche calamità, sempre quando non sia possibile provvedervi con le risorse locali, le autorità militari devono fornire i mezzi per lo scarico dalle linee ferroviarie, tranviarie, automobilistiche, marittime, fluviali od aeree, di tutto il materiale di soccorso, salvataggio, assistenza, ecc. ivi inviato, nonchè per il carico del materiale stesso e successivo trasporto per via ordinaria entro l'àmbito della zona colpita.

Art. 28.

Le navi della Marina mercantile nazionale hanno l'obbligo di trasportare in conto sospeso:

a) le squadre di soccorso e le singole persone che, munite di apposite carte di riconoscimento rilasciate dal prefetto della Provincia da cui muovono, o di dichiarazione rilasciata dal Ministro per i lavori pubblici, indicante lo scopo del loro viaggio, siano dirette alla zona colpita o ne ritornino dopo aver prestata la loro opera;

b) tutti coloro che essendo stati danneggiati dal disastro o rimasti privi di mezzi pecuniari siano dal Ministro per i lavori pubblici avviati verso altre località del Regno, destinate per il ricovero;

c) materiali, oggetti, indumenti, viveri e qualunque altra cosa che sia destinata dal Ministro per i lavori pubblici, per il soccorso dei danneggiati nella zona colpita.

Per ottenere la liquidazione del conto relativo ai trasporti sopra indicati gli armatori e le compagnie di navigazione trasmettono al Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale dei servizi speciali) apposite fatture debitamente vistate dall'autorità marittima del porto di sbarco.

Sarà cura dei prefetti di tenere esatta nota delle carte di riconoscimento da essi rilasciate ai termini della lettera *a*).

Per i trasporti a mezzo di linee marittime sovvenzionate rimangono salve le speciali riduzioni di tariffa consentite allo Stato.

Art. 29.

Le autorità portuali devono prestare la massima assistenza e concedere l'uso delle banchine e dei relativi arredamenti per il deposito, l'imbarco e lo sbarco dei materiali, oggetti, ecc. destinati al soccorso dei danneggiati nelle zone colpite.

§ 6° — *Requisizioni.*

Art. 30.

E' fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente, a richiesta dei funzionari delegati dal Ministro per i lavori pubblici, materiali, mezzi di opera, camions, automobili, coperte e indumenti.

All'atto della consegna, il funzionario redige, alla presenza di due testimoni, verbale di consistenza, in duplice copia, una delle quali è rilasciata al possessore del materiale requisito.

Il verbale conterrà una sommaria descrizione dei materiali o dei mezzi requisiti, la loro quantità, la qualità e la indicazione del loro stato di conservazione.

Il funzionario che procede alla requisizione determina provvisoriamente il prezzo del materiale requisito, restando demandato all'ingegnere capo del Genio civile, competente per territorio, di procedere alla liquidazione definitiva, confermando o modificando il prezzo stesso.

Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del Genio civile, relativamente al prezzo, è ammesso ricorso al Ministero per i lavori pubblici, la cui decisione non è suscettibile di alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Con le stesse norme i funzionari delegati dal Ministro per i lavori pubblici hanno facoltà di requisire le aree, i fabbricati o le parti di fabbricati che possono essere riconosciuti idonei a temporaneo ricovero delle persone rimaste senza tetto, ovvero che siano riconosciuti occorrenti per i servizi di soccorso dipendenti dal terremoto o da altre calamità.

Queste disposizioni non si applicano ai materiali, mezzi di opera, camions, automobili, coperte, indumenti, aree, fabbricati o parte di fabbricati, di pertinenza dell'Amministrazione dello Stato, per i quali si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 19.

Art. 31.

Alle imprese che eseguono lavori per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici, e che, a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, su richiesta del Ministro per i lavori pubblici, abbiano messo a disposizione del Genio civile, in tutto o in parte, le loro maestranze, spetta:

1° un prolungamento di termine per la esecuzione dei lavori in corso di appalto, corrispondente al numero dei giorni durante i quali le maestranze sono state a disposizione del Genio civile;

2° un compenso commisurato in ragione del 10 per cento sull'ammontare del prezzo della mano d'opera da determinarsi sulla base della polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Tuttavia, nel caso in cui il numero degli operai messi a disposizione risultasse di un quinto inferiore a quello rap-

presentante la totalità delle maestranze impiegate dall'impresa, a questa non saranno corrisposti i compensi di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo.

La messa a disposizione risulta da apposito ruolo delle maestranze redatto in duplice esemplare, ciascuno firmato dal funzionario delegato e dall'impresa. Un esemplare resta presso l'impresa stessa.

Da tale ruolo deve risultare;

a) la data con la quale ha inizio la prestazione dell'opera;

b) il numero degli operai messi a disposizione per categoria e genere di lavoro.

Per la cessazione della messa a disposizione basta una dichiarazione scritta dell'ingegnere capo del Genio civile, e dal terzo giorno successivo alla data di detta dichiarazione comincia a decorrere per l'impresa il nuovo termine per la ultimazione dei lavori ad essa appaltati, prorogato come al n. 1 del presente articolo, e cessa il diritto al compenso di cui al n. 2.

Per i materiali eventualmente requisiti alle imprese suddette si applica la procedura di cui all'art. 30 e sarà in facoltà dell'Amministrazione appaltante di concedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori, a norma del numero 1 del 1° comma del presente articolo.

Trattandosi di imprese che eseguono lavori per conto di privati spetterà alle stesse soltanto il compenso di cui al n. 2 del presente articolo.

Art. 32.

Quando sia ritenuto necessario od opportuno inviare per mare i soccorsi destinati alla zona colpita da disastri tellurici o di altra natura, il Ministro per i lavori pubblici può requisire qualsiasi nave, rimorchiatore o galleggiante di nazionalità italiana.

La requisizione è fatta per mezzo dell'autorità portuale del luogo, ove si trova la nave.

Il verbale della requisizione è dall'autorità suddetta trasmesso al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) per le pratiche relative alla liquidazione del compenso di requisizione, che farà carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Qualora nei casi di assoluta urgenza occorra requisire piroscafi in servizio di navigazione, il Ministro per i lavori pubblici provvederà alla requisizione di accordo col Ministero delle comunicazioni.

S'intendono in servizio di navigazione le navi adibite a servizio di linea (sovvenzionati o liberi) od aventi carico a bordo.

Per tutti i rapporti derivanti dalla requisizione di navi mercantili resta salva l'applicazione della vigente legislazione in materia.

§ 7° — *Elenchi di personale e mezzi.*

Art. 33.

Allo scopo di assicurare che all'opera preventiva di soccorso, rappresentata dalle riserve di materiale e dalla disponibilità di adeguato personale idoneo opportunamente designato, sia esattamente provveduto da tutte le Amministrazioni statali, associazioni ed enti interessati, cosicchè al momento del bisogno sia possibile mobilitare subito tutte le forze necessarie, le Amministrazioni, associazioni ed enti suddetti cureranno:

a) di formare, e tenere al corrente, l'elenco del personale designato al servizio di pronto soccorso e l'elenco del materiale occorrente con la indicazione delle relative dislocazioni;

b) di mantenere ininterrottamente, in piena efficienza, sotto la sorveglianza dei funzionari responsabili, le proprie riserve di personale designato e di materiale occorrente;

c) di pubblicare entro il gennaio di ciascun anno gli elenchi dimostranti lo stato di fatto per quanto concerne il personale designato ed il materiale pronto all'uso, con la indicazione dei recapiti dei magazzini di deposito e dei funzionari responsabili ed in ogni momento reperibili;

d) di comunicare al Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale dei servizi speciali), al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) ed al prefetto della Provincia, gli elenchi di cui alla lettera c) per quanto concerne il personale ed il materiale per il soccorso sanitario.

Art. 34.

In relazione con il disposto degli articoli 7, 8, 11 e 12 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, deve essere tenuto in corrente:

1° Dalle Prefetture, l'elenco:

a) dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti da enti provinciali o comunali (medici, infermieri, disinfettatori);

b) delle associazioni varie di pubblica assistenza, delle misericordie, delle associazioni varie fra infermieri e disinfettatori;

c) dei corpi di pompieri o vigili del fuoco debitamente organizzati;

d) degli istituti ospedalieri pubblici o privati, dei brefotrofi, dei manicomi, degli orfanotrofi, dei mendicicomi, che comunque possano essere chiamati a prestare il proprio concorso nell'opera di assistenza;

e) delle istituzioni che hanno per fine l'impianto ed il funzionamento di cucine economiche;

f) degli automezzi iscritti nella Provincia (automobili, motocicli, autocarri) nonchè dei depositi di benzina, di lubrificanti, di petrolio e di carburo di calcio;

g) dei fabbricati che possono essere adibiti a temporaneo ricovero di profughi.

Detti elenchi devono contenere:

per quanto concerne le lettere a), b), c), e), la indicazione del personale e dei mezzi disponibili;

per quanto concerne le lettere d) e g), la indicazione dei posti disponibili;

2° Dagli ingegneri capi del Genio civile, l'elenco:

a) dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti da enti provinciali o comunali (ingegneri, assistenti, cantonieri stradali, terrazzieri, braccianti o fontanieri);

b) delle imprese assuntrici dei lavori pubblici o privati;

c) delle ditte che hanno per oggetto la produzione, la lavorazione o il commercio di legnami, di ferramenta, di materiali da cantiere in genere, di calce e di cemento, di tendoni impermeabili, di baracche in legname, di apparecchi e mezzi per illuminazione.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno copia di tali elenchi è trasmessa dalle Prefetture al Ministero dell'interno (Direzioni generali dell'amministrazione civile, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica) nonchè al Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale dei servizi speciali) e dagli ingegneri capi del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale dei servizi speciali) ed al prefetto della rispettiva Provincia.

TITOLO II.

Disposizioni concernenti le singole Amministrazioni ed Associazioni.

Capo 1°.

Servizi attinenti al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 35.

Il Ministro per i lavori pubblici può affidare ad un funzionario superiore del Genio civile, posto alla sua immediata dipendenza, la direzione locale di tutti i servizi tecnici di competenza del Genio civile necessari per l'opera di soccorso.

Art. 36.

La indennità e le competenze dovute al personale tecnico ed ausiliario di cui al 1° comma dell'art. 34 del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, sono liquidate dal funzionario del Genio civile più elevato in grado nei limiti di cui appresso:

1° se si tratti di personale appartenente ad enti pubblici locali, nella misura stabilita secondo le varie categorie dai regolamenti delle rispettive Amministrazioni da cui il detto personale dipende;

2° se si tratti di personale tecnico od ausiliario non appartenente ad enti pubblici locali:

a) per gli ingegneri, una diaria non superiore a L. 70 per il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno e per tutta la durata della prestazione d'opera, oltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri autoveicoli a trazione meccanica in servizio pubblico, nonchè l'indennità di L. 1 per chilometro sulle vie ordinarie, e di cent. 10 per chilometro quando il viaggio è compiuto con mezzi forniti gratuitamente dallo Stato, da Provincie, da Comuni o da altri;

b) per i geometri, una diaria non superiore a L. 60, oltre il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sulle ferrovie, sui piroscafi, ed in prima classe sulle linee di automobili e sugli altri autoveicoli a trazione meccanica in servizio pubblico, nonchè l'indennità di L. 1 per chilometro sulle vie ordinarie, e di cent. 10 per chilometro, quando il viaggio è compiuto con mezzi forniti gratuitamente dallo Stato, da Provincie, da Comuni o da altri;

c) per gli assistenti, una diaria non superiore a L. 50, oltre il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri autoveicoli a trazione meccanica in servizio pubblico, nonchè l'indennità di cent. 75 per chilometro sulle vie ordinarie, e di cent. 8 per chilometro quando il viaggio è compiuto con mezzi forniti gratuitamente dallo Stato, da Provincie, da Comuni o da altri.

Capo 2°.

Servizi attinenti al Ministero della guerra.

Art. 37.

Fermo restando l'obbligo per qualsiasi Comando o reparto militare che si trovi nella zona colpita o nella prossimità, di accorrere nei primi momenti, appena ricevuta la notizia del disastro, in conformità dell'art. 6, il Comando del Corpo d'armata, alla cui circoscrizione appartiene il territorio colpito, provvede all'impianto di stazioni radiotelegrafiche mobili e di telefoni da campo per stabilire un sollecito collegamento fra le zone danneggiate ed il luogo dove risiederà il Ministro per i lavori pubblici, ed invia i rinforzi necessari, costituendo, all'occorrenza, Comandi di zona, retti da ufficiali generali o superiori.

Detti Comandi provvedono, sotto le direttive del prefetto, a termini del precedente art. 7, alla organizzazione dei mezzi e servizi di soccorso, fino a quando la direzione di questi non sia assunta dal Ministro per i lavori pubblici, dopo di che operano in conformità degli ordini che da questa autorità sono loro impartiti.

Art. 38.

I Comandi di presidio, e quelli di zona eventualmente istituiti a norma dell'art. 37 delle presenti norme, rivolgono tutte le loro richieste di personale e di mezzi militari, prima al Comando del proprio Corpo d'armata che provvede di urgenza, in quanto lo consentano le disponibilità del proprio territorio, poscia al Ministro per i lavori pubblici per le richieste da inoltrarsi al Ministero della guerra.

Art. 39.

Come norma generale di previsione la quantità di truppa occorrente sui luoghi colpiti può calcolarsi in ragione del 10 al 12 per cento del numero degli abitanti della località stessa prima del disastro, proporzionando il contributo delle diverse armi, specialità e corpi, in relazione con i vari servizi ai quali deve essere provveduto, nella seguente misura largamente indicativa:

Fanteria, il 70 per cento,
Genio, il 18 per cento,
Sussistenza, il 2 per cento,
Automobilisti, il 2 per cento,
Carabinieri, l'8 per cento;

oltre ad un adeguato numero di ufficiali medici e di soldati di sanità, per i servizi sanitari delle truppe, e per quelli di soccorso della popolazione colpita.

Tra il Genio, la prevalenza deve essere data agli zappatori e minatori, con aliquote proporzionate di telegrafisti, di radiotelegrafisti, di ferrovieri e di fotoelettricisti.

Art. 40.

I militari devono essere muniti di tutto l'equipaggiamento da campo completato, possibilmente, da fodere per pagliaricci e da triplice razione di viveri di riserva.

Essi, inoltre, devono essere provvisti di viveri ordinari per il giorno susseguente all'arrivo.

I reparti del Genio devono portare al seguito i relativi parchi, materiali ed apparati speciali; e quelli delle altre armi, gli arnesi da zappatore dei quali dispongono, e gli apparecchi telegrafici e telefonici da campo.

Il materiale di equipaggiamento specialmente occorrente ai fini del soccorso e del salvataggio è costituito, oltre che dagli strumenti da zappatore, da corde, seghe, pali di ferro, scale scomponibili, teli da tenda, coperte da casermaggio, materiale sanitario, di campagna, barili per acqua potabile, viveri in conserva, cucine da campo, mezzi per illuminazione.

Art. 41.

Nell'opera di soccorso l'autorità militare è tenuta specialmente a provvedere al primo vettovagliamento delle popolazioni delle località colpite secondo le modalità e prescrizioni contenute negli articoli 20, 21 e 22 delle presenti norme, nonchè alle operazioni di scarico dei materiali e

mezzi che comunque affluiscono nella zona colpita, e di carico e trasporto per via ordinaria di materiali e mezzi nella zona stessa, come all'art. 27 delle presenti norme.

Art. 42.

La gestione provvisoria dei materiali e mezzi forniti dall'Amministrazione militare è tenuta dai Comandi territoriali, cui devono essere segnalate dalle rispettive autorità mittenti tutte le spedizioni che vengono eseguite in adesione alle richieste.

A tale intento, detti Comandi curano che tutti gli enti militari impiegati nei servizi di soccorso trasmettano loro i documenti atti a giustificare l'impiego dei materiali e mezzi spediti.

A mano a mano che detti Comandi ricevono i documenti giustificativi suddetti, procedono alle necessarie verifiche e quindi eseguono le operazioni di addebito all'Amministrazione dei lavori pubblici.

CAPO 3°.

Servizi attinenti al Ministero della Regia marina.

Art. 43.

Oltre a quanto è disposto col 2° e 3° comma dell'art. 2 delle presenti norme circa le segnalazioni dell'avvenuto disastro da parte delle unità navali della Regia marina e delle stazioni semaforiche, i Comandi dei depositi, delle difese e dei distaccamenti a terra, residenti nella zona colpita o in quelle limitrofe, le unità navali della Regia marina che si trovino nelle acque appartenenti alle zone limitrofe devono, in relazione al disposto dell'art. 6, portare di urgenza nei luoghi del disastro i primi soccorsi, svolgendo la loro opera sotto le direttive del prefetto, a termini dell'art. 7.

Dell'azione spiegata nei primi momenti l'autorità della Regia marina presente sul posto, deve dare telegrafica notizia al Comando di dipartimento o al Comando militare marittimo, nella cui circoscrizione si è verificato il disastro, nonchè al Ministero dei lavori pubblici, rivolgendo le richieste di materiali e personale ai detti Comandi, i quali devono provvedere di urgenza, in quanto lo consentono le proprie disponibilità.

Gli organi del Ministero della marina devono provvedere altresì ad inviare nei luoghi del disastro i materiali ed il personale di cui sono provvisti per impianti radiotelegrafici e radiotelefonici, in relazione al disposto dell'art. 3 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389.

Art. 44.

Le compagnie di sbarco ed i reparti provenienti dai depositi o dai distaccamenti a terra, che sono avviati per il soccorso nella località colpita, devono portare seco tutto il materiale di equipaggiamento di cui dispongono, ritenuto specialmente occorrente ai fini del soccorso e del salvataggio; ed in particolare, strumenti da zappatore, corde, seghe, pali di ferro, scale scomponibili, se ne posseggono, teli da tenda con pali e picchetti; coperte da casermaggio; materiale sanitario da campagna, barili per acqua potabile, viveri in conserva, cucine da campo; mezzi per illuminazione; impianti telegrafici e telefonici da campo, e devono essere provvisti di viveri ordinari per il giorno susseguente all'arrivo.

I militari, oltre alle coperte di ordinanza, devono essere provvisti di triplice razione di viveri di riserva.

Art. 45.

Il Comando in capo di Dipartimento militare marittimo, o, rispettivamente, il Comando militare marittimo o il Comando dei servizi militari della Regia marina, nella cui giurisdizione si è verificato il disastro, non appena a conoscenza di questo, costituisce, un « Comando militare marittimo per i servizi di soccorso » retto da un ammiraglio o da un ufficiale superiore.

Detto Comando è costituito col personale delle Direzioni corrispondenti ai servizi delle costruzioni, dell'artiglieria e armamenti, di sanità e di commissariato.

Art. 46.

Il « Comando militare marittimo per i servizi di soccorso » è posto alla diretta dipendenza del Ministro per i lavori pubblici, ed opera in conformità degli ordini che da detta autorità gli sono impartiti.

Il predetto « Comando militare marittimo per i servizi di soccorso » si stabilisce nella sede che è più idonea per disimpegnare le sue attribuzioni, secondo le disposizioni del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 47.

Il « Comando militare marittimo per i servizi di soccorso » rivolge tutte le richieste di personale e di mezzi militari marittimi al Comando in capo di Dipartimento alla cui giurisdizione appartiene la zona colpita. Qualora tale autorità non disponga dei mezzi richiesti, il « Comando militare marittimo per i servizi di soccorso » ne informerà il Ministro per i lavori pubblici, il quale, se del caso, interesserà al riguardo il Ministero della marina.

Art. 48.

Le autorità militari marittime, devono mettere a disposizione del Ministro per i lavori pubblici, le unità navali eventualmente occorrenti per:

a) le più rapide comunicazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche;

b) il più rapido servizio delle comunicazioni postali;

c) l'eventuale trasporto urgente di persone o di mezzi;

d) il rifornimento di acqua potabile con navi cisterne.

Art. 49.

La gestione provvisoria dei materiali e mezzi forniti dall'Amministrazione della Regia marina è tenuta dal « Comando militare marittimo per i servizi di soccorso » di cui all'art. 45 al quale devono essere segnalate dalle rispettive autorità mittenti le spedizioni, che sono eseguite in evasione alle sue richieste.

A tale intento, il detto Comando cura che tutti gli enti militari marittimi, da lui dipendenti, impiegati nei servizi di soccorso, gli trasmettano i documenti atti a giustificare l'impiego dei materiali e dei mezzi loro spediti.

A mano a mano che detto Comando riceve i documenti giustificativi suddetti, li trasmette, previe le necessarie verifiche, alle direzioni competenti del proprio Comando in capo di Dipartimento militare marittimo.

CAPO 4°.

Servizi attinenti al Ministero dell'aeronautica.

Art. 50.

Il Ministero dell'aeronautica, appena ricevuta la comunicazione di cui all'art. 3 delle presenti norme, od anche pri-

ma, se abbia avuta comunque in precedenza notizia del disastro, dispone senz'altro immediate ricognizioni aeree, allo scopo di determinare la estensione della zona colpita, e possibilmente la entità dei danni.

I risultati di tali accertamenti devono essere comunicati nel modo più rapido al Ministro per i lavori pubblici.

Art. 51.

Il Ministro per l'aeronautica provvede altresì ad inviare sui luoghi colpiti dal disastro gli aeroplani ad uso sanitario, di cui eventualmente disponga, pel trasporto dei feriti più gravi indicati dal dirigente dei servizi sanitari.

CAPO 5°.

Servizi attinenti al Ministero dell'interno.

§ 1° — *Attribuzione dei prefetti.*

Art. 52.

Per i provvedimenti da emettersi nei vari rami dei servizi amministrativi — ad eccezione di quello sanitario di cui nei successivi articoli — e per l'ordine pubblico in tutti i casi richiamati nelle presenti norme, restano ferme le attribuzioni conferite dalle leggi in vigore ai prefetti, i quali, però, nelle zone colpite, dovranno svolgere la loro azione in conformità delle direttive che saranno impartite da S. E. il Ministro per i lavori pubblici dal momento in cui egli assume i poteri di cui al precedente art. 12.

§ 2° — *Servizi sanitari.*

Art. 53.

Il servizio sanitario deve intervenire, al più presto possibile, ai seguenti scopi:

a) nei riguardi della assistenza:

1° per l'adozione dei primi provvedimenti di urgenza coordinati con l'opera di salvataggio;

2° per il sollecito sgombro, anche a mezzo di treni ospedali, navi ospedaliere, ed eventualmente aero-ambulanze, dei feriti, dei malati e dei dementi verso gli idonei luoghi di assistenza e di cura;

3° per l'assistenza e la cura, nel luogo stesso del disastro, dei feriti, dei malati e delle gestanti, che non possono essere subito sgombrati;

b) nei riguardi della profilassi:

4° per la vigilanza sanitaria sui profughi, di accordo con le autorità di pubblica sicurezza e delle ferrovie, e con gli uffici di porto, in caso di sgombro per via marittima;

5° per il buon governo igienico degli attendamenti e dei baraccamenti provvisori, per l'igiene del suolo e per la rigorosa custodia dei cani;

6° per contribuire, con criteri d'igiene, all'impianto di latrine da campo e di pubblici lavatoi;

7° per la vigilanza igienica sugli alimenti, sull'acqua potabile e sulla mattazione degli animali;

8° per i provvedimenti contro le malattie infettive epidemiche ed endemiche, anche in relazione con quelle dominanti nella località colpita;

9° per la sistemazione in località igienicamente idonea di adeguati campi cimiteriali e per quanto concerne i servizi di polizia mortuaria;

10° per la difesa dalle infezioni del personale addetto al disseppellimento dalle macerie ed alla inumazione delle salme;

c) nei riguardi della riorganizzazione:

11° per provvedere al ripristino dei servizi di assistenza e cura medico-chirurgica ed ostetrica e di assistenza farmaceutica e zooiatrica;

12° per fornire ai tecnici del Genio civile, del Genio militare, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, della Milizia nazionale forestale, gli elementi di indole igienica necessari per determinare la ubicazione dei baraccamenti per uso di abitazione, per i pubblici servizi, per gli ospedali e per le altre sistemazioni di carattere igienico sanitario.

Art. 54.

Il Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) provvede ad inviare di urgenza il funzionario medico di grado superiore incaricato di assumere, nella zona colpita, la direzione dei servizi sanitari e profilattici alla dipendenza del Ministro per i lavori pubblici ed a inviare con esso l'altro personale dipendente (medici, batteriologi, chimici, chimici-farmacisti, veterinari e agenti di sanità), riconosciuto necessario, e quello ancora che fosse richiesto dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 55.

Tutti i sanitari civili, nonchè i medici ed i militi componenti le squadre delle associazioni pubbliche di assistenza e dei comitati di soccorso che arrivano sul luogo del disastro, si devono subito presentare al « dirigente i servizi sanitari e profilattici » di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, la cui residenza sarà indicata da una targa con la scritta « Ministero dell'interno, Direzione dei servizi sanitari e profilattici ».

I medici e le formazioni sanitarie militari, destinati per il soccorso della popolazione colpita, quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e quelli dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta si presentano ai rispettivi Comandi del luogo, che li mettono subito, per la funzione tecnica, alla dipendenza del nominato « dirigente dei servizi sanitari e profilattici » al quale spetta provvedere alla coordinazione delle singole attività nello svolgimento dell'opera relativa al soccorso sanitario e profilattico.

Si presenteranno direttamente al « dirigente i servizi sanitari e profilattici » le squadre sanitarie composte degli allievi militi delle scuole forestali, sempre quando, per accordi intervenuti con l'autorità militare, non siano state da questa aggregate alle formazioni sanitarie militari, nel qual caso si presenteranno ai Comandi militari del luogo.

Art. 56.

Il « dirigente dei servizi sanitari e profilattici » dipende direttamente dal Ministro per i lavori pubblici, ed ha, in relazione col disposto dell'art. 53 le seguenti attribuzioni:

1° distribuisce, regola e coordina tutte indistintamente le attività sanitarie civili e militari, in armonia con gli altri servizi di soccorso, utilizzando, per quanto possibile, il personale sanitario e le risorse sanitarie locali;

2° disciplina l'impiego del personale e del materiale sanitario, scientifico e profilattico, della Direzione generale della sanità pubblica e degli altri corpi, enti o comitati, tenendone esatta annotazione;

3° riceve giornalmente rapporto scritto o verbale dai « capi-zona sanitari » di cui all'articolo seguente e ne riferisce, con le proposte del caso, al Ministro per i lavori pubblici;

4° ha le funzioni di consegnatario del materiale profilattico e di assistenza, inventariabile, di proprietà del Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) secondo le norme contenute nel regolamento per il servizio del materiale profilattico, approvato con decreto Ministeriale del 30 settembre 1914, n. 20.300,25;

5° cura che, dal personale dipendente, sia tenuta la esatta contabilità dei fondi eventualmente ad esso anticipati per piccole spese;

6° determina la indennità da corrispondersi al personale sanitario ed ausiliario, escluso quello dipendente dallo Stato, dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dalla Milizia nazionale forestale, dalla Croce Rossa Italiana e dal Sovrano Militare Ordine di Malta, a norma di quanto è disposto dall'art. 58 delle presenti norme.

Art. 57.

A seconda delle necessità locali, il « dirigente dei servizi sanitari e profilattici » può delegare, previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici, appositi « capi-zona sanitari » nei diversi centri colpiti.

I « capi-zona sanitari » devono ogni giorno dare rapporto scritto o verbale al « dirigente dei servizi sanitari e profilattici » di quanto interessa il servizio sanitario nella zona ad essi affidata.

Art. 58.

Al personale sanitario ed ausiliario di cui al secondo comma dell'art. 34 del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, assunto direttamente dal « dirigente dei servizi sanitari » indicato nell'art. 12 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915, spettano le indennità e le competenze di cui appresso:

1° se si tratta di esercenti le professioni sanitarie:

a) il rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri autoveicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, e il compenso di L. 1 per chilometro sulle vie ordinarie, ridotto a cent. 10 quando il viaggio è compiuto con mezzi forniti gratuitamente dallo Stato, da Provincie, da Comuni o da altri;

b) la indennità giornaliera di soggiorno non superiore alle L. 70 per il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno e per la esecuzione dell'incarico, oggetto dell'assunzione.

L'indennità stessa può, in casi eccezionali e con speciale motivato provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del « dirigente i servizi sanitari » di cui sopra, essere elevata a L. 80;

2° se si tratta di personale ausiliario:

a) il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri autoveicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio e il compenso di cent. 75 per chilometro su via ordinaria, ridotto a cent. 8, quando il viaggio è compiuto con mezzi forniti gratuitamente dallo Stato, da Provincie, da Comuni o da altri;

b) la indennità giornaliera di soggiorno non superiore alle L. 50 per il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno e per la esecuzione dell'incarico, oggetto dell'assunzione.

Art. 59.

I prefetti delle Provincie colpite dal disastro e nelle quali esistono magazzini di materiale profilattico di soccorso del Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità), possono, nei primi momenti, prelevare di urgenza dai magazzini stessi il materiale occorrente, segnalando contemporaneamente, con il mezzo più rapido, l'avvenuto prelevamento al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica).

Art. 60.

Del carico e dello scarico del materiale sanitario di assistenza e di soccorso appartenente ad Amministrazioni diverse da quella della sanità pubblica hanno cura i rispettivi funzionari o rappresentanti.

Del materiale sanitario inventariabile consegnato dai prefetti a squadre, associazioni o comitati, in base all'art. 107, rispondono i capi delle squadre, associazioni, comitati.

In caso di guasti o di dispersioni giustificati, basta, in via ordinaria, per lo scarico, analoga dichiarazione del capo squadra.

Art. 61.

I servizi di polizia mortuaria sono disciplinati dal « dirigente dei servizi sanitari », il quale promuove dal Ministro per i lavori pubblici i provvedimenti necessari per il loro funzionamento, in relazione con le eccezionali condizioni locali e con le disponibilità del momento, nonchè i provvedimenti per disciplinare il trasporto delle salme dai luoghi danneggiati.

Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del « dirigente dei servizi sanitari », ha facoltà di vietare il trasporto stesso per il tempo che crederà di fissare con apposita ordinanza.

Art. 62.

Nel caso di urgente impianto di nuovi cimiteri o di ampliamento di cimiteri già esistenti, se per le speciali condizioni di fatto create dal disastro non è assolutamente possibile provvedere in conformità a quanto al riguardo dispone l'art. 95 del regolamento di polizia mortuaria, la scelta dell'area deve essere fatta dal « dirigente dei servizi sanitari e profilattici » con l'intervento di un ingegnere e della rappresentanza dell'autorità comunale interessata, salvo al Ministro per i lavori pubblici, la emanazione del provvedimento ai sensi dell'art. 61.

Art. 63.

Al fine di assicurare la necessaria uniformità di azione, le disposizioni di cui al presente paragrafo devono essere comunicate a tutti i funzionari ed ai componenti le squadre di soccorso, associazioni, comitati operanti nella zona colpita.

§ 3° — *Assistenza dei minorenni.*

Art. 64.

All'assistenza dei minorenni orfani od abbandonati provvede l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a mezzo dei propri Comitati locali di patronato.

In particolare tali Comitati cureranno:

a) di eseguire il censimento dei minorenni di cui sopra ai sensi dell'art. 113, n. 4, del regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1926, n. 718;

b) di raccogliere per ciascuno dei minorenni la fotografia, e tutte le indicazioni che possono, comunque, servire per la loro identificazione;

c) di dare agli elementi raccolti la maggiore pubblicità, ai fini del possibile rinvenimento dei genitori o di altro ascendente o dei tutori.

Si reputano abbandonati tutti i minorenni specificati nell'art. 122 del citato regolamento 15 aprile 1926.

Qualora nella zona colpita i suddetti Comitati di patronato non fossero in grado di funzionare, spetta all'autorità di pubblica sicurezza di provvedere a quanto è previsto nel presente articolo, presi gli opportuni accordi con la Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Capo 6°.

Servizi attinenti al Ministero delle comunicazioni.

§ 1° — *Servizi ferroviari.*

Art. 65.

Fermo restando il disposto dell'art. 10 delle presenti norme, qualora la zona sinistrata interessi due o più compartimenti ferroviari, o, comunque, quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per le comunicazioni, potrà essere incaricato di assumere la dirigenza tecnica di tutti i servizi ferroviari e la coordinazione ad essi di tutti gli altri pubblici servizi di trasporto in concessione, nella zona colpita, un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato.

Art. 66.

Al « dirigente dei servizi ferroviari » di cui agli articoli 10 e 65 delle presenti norme, spetta:

a) coordinare l'azione di tutti i servizi ferroviari interessati, nell'intento di conseguire il più rapido ed organico svolgimento dell'esercizio nel suo complesso e rendere possibile la più intensa e regolare circolazione dei treni, compatibile con la potenzialità dei mezzi e degli impianti dei quali si può disporre;

b) dare corso alle richieste inerenti al servizio ferroviario, che gli sono rivolte dal Ministro per i lavori pubblici;

c) fare richiesta al Ministro per i lavori pubblici di tutti i mezzi, soccorsi, sussidi civili o militari, che occorressero per garantire l'esercizio ferroviario e metterlo in condizione di maggiore efficienza;

d) proporre al Ministro per i lavori pubblici i provvedimenti necessari per disciplinare l'affluenza dei viaggiatori sui luoghi del disastro.

Art. 67.

Per mettere in grado le stazioni, alle quali maggiormente affluiscono i trasporti, di sopportare il maggior traffico occasionale, esse dovranno essere tenute sgombre da tutto il materiale non necessario, evitando il più possibile la occupazione dei binari utili alla circolazione o al ricevimento dei trasporti, con veicoli adibiti a temporaneo ricovero di persone o comunque giacenti.

Sarà inoltre rigorosamente provveduto al buon governo igienico delle stazioni.

Art. 68.

Le sedi dei depositi dei materiali da utilizzarsi in caso di pubbliche calamità e le qualità dei materiali stessi, sono indicate nell'allegato n. 3.

§ 2° — *Servizi elettrici.*

Art. 69.

Il Ministro per le comunicazioni, appena avuta notizia del disastro, dispone l'immediato invio nella zona colpita di materiale e personale adatto per impianti telegrafici e telefonici, nonchè di un funzionario superiore del servizio telegrafi della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, già designato in precedenza ai termini dell'art. 36 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, il quale assume la direzione dei servizi telegrafici e telefonici alla immediata dipendenza del Ministro per i lavori pubblici.

Il funzionario, di cui al precedente comma, impartisce gli ordini relativi ai servizi telegrafici e telefonici alle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, ai circoli di costruzione, alla società concessionaria dei telefoni ed agli uffici telegrafici e telefonici, e prende accordi con le autorità interessate, al fine di riattivare, nel modo più sollecito, tutte le comunicazioni, a cominciare dalle più importanti, di stabilirne altre, ove occorra; di provvedere alla installazione degli uffici provvisori ed a quanto altro occorra, in linea tecnica ed amministrativa, per assicurare ai servizi un andamento regolare.

Art. 70.

Se gli uffici telegrafici e telefonici non possono corrispondere con alcuno, per avvenuta interruzione generale delle comunicazioni interne, essi devono cercare di stabilire, senza indugio, qualche comunicazione provvisoria mediante la inclusione di un apparecchio telegrafico o telefonico (togliendolo di opera, qualora non ve ne siano di scorta) o alla mensola di ingresso dei fili, o a qualche altro appoggio esistente nell'abitato, o al primo palo fuori dell'abitato medesimo, servendosi del personale di manutenzione eventualmente disponibile.

A tale intento, a cura dei Circoli di costruzione, in ogni ufficio è tenuto in corrente il prospetto della posizione dei fili entro l'abitato.

Se gli uffici della zona colpita non hanno più comunicazioni, ovvero non possono in brevissimo tempo attivarne di provvisorie, devono trasmettere le notizie servendosi dei più vicini uffici rimasti attivi.

Art. 71.

Gli uffici, compresi quelli telefonici sociali, e gli organi limitrofi alla zona colpita, alla loro volta, devono, di propria iniziativa, entrare in azione quando non funzionassero più quelli della zona medesima, e devono comunicare immediatamente le notizie del disastro al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 72.

I telegrammi e le conversazioni telefoniche di Stato riguardanti i servizi di soccorso devono aver corso con precedenza assoluta e senza pagamento di tasse relative; queste saranno da ripetersi, dall'Amministrazione dei servizi elettrici a quelle interessate, quando le condizioni sono tornate normali.

Art. 73.

In caso di ingombro, i telegrammi aventi maggiore ritardo possono essere portati con qualche rapido mezzo di trasporto (per via terrestre, acquea o aerea) all'ufficio centrale più vicino, per la consegna o per la trasmissione, sempre che si riconosca la convenienza e la utilità di tale provvedimento.

I mezzi di trasporto necessari a quanto sopra vengono forniti dal Ministro per i lavori pubblici, su richiesta del funzionario dirigente i servizi elettrici nella zona colpita.

Art. 74.

Ove sia constatata la interruzione di qualche comunicazione subacquea, l'ufficio competente ne deve dare subito

avviso alla Direzione generale dei servizi elettrici, per la esecuzione delle necessarie riparazioni.

Art. 75.

Fino a quando non sia giunto nella località colpita il funzionario di cui all'art. 69 ne assume le veci il direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche avente giurisdizione sulla zona colpita.

Qualora la Direzione del circolo delle costruzioni telegrafiche nella zona colpita non funzionasse, provvede alle prime necessità dei servizi la Direzione del circolo delle costruzioni telegrafiche più vicina.

Art. 76.

Ogni Direzione provinciale tiene segnati, in apposito elenco, i nomi di venti operatori telegrafici e di venti operatori telefonici scegliendoli fra i vari uffici della Provincia.

Al momento opportuno la Direzione generale delle poste e telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, provvedono ciascuna per la propria competenza, allo immediato invio, nella zona colpita, di operatori telegrafici o telefonici, in numero sufficiente a garantire il regolare e spedito funzionamento dei rispettivi servizi.

A cura degli organi provinciali competenti deve essere assicurata ai detti operatori una provvista di viveri per i primi tre giorni dall'arrivo nella zona colpita.

Art. 77.

Ogni Circolo di costruzione tiene inscritte, in apposito elenco, tre squadre, di cinque agenti ciascuna, da inviare immediatamente nella zona colpita.

Ogni agente deve avere la « borsa » al completo con tutti gli utensili necessari.

Analogamente a quanto è detto nell'art. 76 gli agenti devono essere forniti, dal Circolo di costruzione rispettivo, di viveri per i primi tre giorni dall'arrivo nella zona colpita.

Art. 78.

Su richiesta del Ministro per i lavori pubblici, l'autorità militare fornisce le tende per la installazione degli uffici provvisori e per l'immediato ricovero del personale telegrafico e telefonico, nonchè i mezzi necessari per il trasporto del personale medesimo e dei materiali, sempre quando non sia possibile provvedere con le risorse locali.

Art. 79.

Presso i depositi provinciali ed i depositi dei Circoli di costruzione, oltre alle normali dotazioni, deve essere costituita una sufficiente quantità di materiali di scorta per sopperire agli eventuali maggiori bisogni, in relazione con le immediate urgenti esigenze.

La dotazione di tali scorte risulta da apposito elenco che trovasi presso ciascun Circolo delle costruzioni e ciascun Deposito provinciale, nonchè presso l'Amministrazione centrale (Servizio VI).

§ 3° — *Servizi postali.*

Art. 80.

Il Ministro per le comunicazioni, appena avuta notizia del disastro, dispone che si rechi subito sopraluogo un funzionario superiore delle poste, per assumere, alla diretta dipendenza del Ministro per i lavori pubblici, la direzione del servizio nella zona colpita.

Art. 81.

La Direzione provinciale delle poste, nella cui giurisdizione si è verificato il disastro, fino a quando non sia giunto sopraluogo il funzionario di grado superiore di cui all'articolo 80, conserva tutte le facoltà che le sono demandate dal vigente regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e, conseguentemente, adotta i provvedimenti di urgenza richiesti dal caso, e principalmente quelli di inviare nella zona colpita l'ispettore capo, e, occorrendo, gli ispettori aggiunti.

Se il numero degli ispettori aggiunti fosse insufficiente, richiede telegraficamente alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi il rispettivo personale, nella misura che riterrà necessaria.

Se il disastro avesse colpito più Provincie, ogni Direzione provinciale si regolerà come è prescritto dal precedente comma.

Qualora a causa del disastro, una o più Direzioni provinciali non funzionassero, i provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo sono disposti dalla Direzione o dalle Direzioni più vicine a quella o a quelle che avessero cessato di funzionare.

Art. 82.

Il funzionario superiore delle poste provvede alla immediata riattivazione dei servizi sospesi, cominciando da quelli relativi alla corrispondenza ed ai trasporti, mentre quelli relativi ai vaglia, ai risparmi, nonchè ai servizi secondari restano sospesi fino a quando non sia possibile farne la riattivazione con le necessarie garanzie.

Lo stesso funzionario provvede, inoltre, alla istituzione di uno o più uffici speciali, quando ne sia riconosciuta la necessità.

Art. 83.

Per la riattivazione dei servizi sospesi e per le altre eventuali necessità di servizio, il funzionario superiore delle poste provoca dal Ministro per i lavori pubblici, la concessione:

a) di tende, per ricoverare, in un primo tempo, provvisoriamente, gli uffici postali, i cui locali fossero divenuti inabitabili, e gli uffici speciali, di cui all'art. 82;

b) di mezzi per il trasporto dei dispacci (automobili, autocarri, vetture e cavalli), nonchè di personale per il trasporto sotto tenda del materiale degli uffici suddetti, sempre quando non sia possibile provvedere con risorse locali;

c) di carabinieri o di agenti di pubblica sicurezza per la vigilanza degli uffici installati sotto tenda e di quelli rimasti sepolti sotto le macerie, per scortare gli impiegati incaricati di trasportare i dispacci contenenti valori, per eventuali altre prestazioni, delle quali, per le necessità del servizio, non sia possibile fare a meno.

Art. 84.

Gli uffici provvisoriamente installati sotto tenda devono, appena possibile, essere trasferiti in fabbricati od in baracche.

A tale intento il Ministro per i lavori pubblici provvede, su richiesta del funzionario superiore delle poste, alla requisizione di fabbricati o di parti di fabbricati idonei, e, in mancanza, all'assegnazione di baracche.

Art. 85.

Lo stesso funzionario superiore delle poste provoca dal Ministro per i lavori pubblici i provvedimenti intesi al disseppellimento degli uffici rimasti sotto le macerie ed al ricupero dei valori contenuti negli uffici stessi.

Art. 86.

Entro tre mesi dalla data di approvazione delle presenti norme il Ministero delle comunicazioni provvederà alla costituzione di scorte, negli speciali magazzini di deposito, di materiali, di stampati, e di quanto altro può occorrere per i servizi postali in caso di disastro.

La dotazione di tali scorte risulta da apposito elenco che trovasi presso ciascuna Direzione provinciale delle poste, nonchè presso l'Amministrazione centrale (Servizio IV).

CAPO 7°.

Servizi attinenti al Ministero delle finanze.

§ 1° — *Aperture di credito.*

Art. 87.

Nel caso in cui sia indispensabile l'immediata disponibilità di fondi, le aperture di credito potranno essere senz'altro autorizzate quando il Ministro per i lavori pubblici, sotto la sua personale responsabilità, ne faccia formale richiesta al Ministro per le finanze, ed assicuri che il relativo ordine di accreditamento sia stato già emesso e riconosciuto regolare dalla Ragioneria centrale del suo Dicastero.

In tale evenienza la Direzione generale del Tesoro ordinerà, con telegramma cifrato, alla competente Sezione di tesoreria provinciale, l'esecuzione dei pagamenti, contro ricevuta a parte, ovvero, con autorizzazione speciale, disporrà che la Tesoreria centrale fornisca al cassiere speciale ed al controllore il numerario occorrente, dietro rilascio di apposita quietanza, modello 3 del servizio di cassa in guerra.

Le Sezioni di tesoreria e la Tesoreria centrale uniranno agli ordini di accreditamento, appena saranno loro pervenuti, gli atti comprovanti le avvenute somministrazioni di fondi.

§ 2° — *Cassiere speciale pel servizio di tesoreria.*

Art. 88.

Il Ministro per i lavori pubblici, quando riconosca la necessità di affidare il servizio di tesoreria nei luoghi colpiti dal disastro ad un cassiere speciale assistito da un controllore, giusta l'art. 31 del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, disporrà che i detti funzionari siano provveduti di cassette-forti a doppia chiave, degli stampati e registri prescritti dal regolamento per il servizio di cassa in guerra, approvato con R. decreto 4 marzo 1915, n. 369, nonchè della scorta armata e di quanto possa occorrere per garantire il regolare trasporto e la custodia del numerario.

Al predetto Ministro sono allora attribuite tutte le facoltà che il citato regolamento riconosce all'intendente generale dell'Esercito.

Le situazioni, le contabilità, ed i conti giudiziali prescritti dal regolamento stesso devono essere trasmessi alla Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici.

§ 3° — *Disposizioni riguardanti le privative.*

Art. 89.

L'ispettore compartimentale delle privative, avuto notizia di un disastro nel territorio della propria circoscrizione, deve portarsi immediatamente sul luogo, avvertendone telegraficamente l'Intendenza di finanza e la Direzione generale delle privative, e dopo essersi reso rapido conto della gravità del disastro nei riguardi del servizio delle privative, informa di urgenza la Direzione generale e la Intendenza di finanza, e, secondo consigliano le circostanze, provvede subito, d'accordo con le competenti autorità, per il ricupero, se possibile, dei generi di privative esistenti nei fabbricati distrutti o lesionati, e per la riorganizzazione dei servizi, specie di quello dei sali, in attesa dell'arrivo sul posto dell'ispettore superiore di cui all'art. 97.

Qualora nelle località colpite da calamità non si trovi sale disponibile, o non se ne trovi a sufficienza, l'ispettore richiede, col mezzo più rapido, dandone contemporaneo avviso all'Intendenza ed alla Direzione generale, il sale comune occorrente pel bisogno di almeno 5 giorni al deposito donde ritiene sia più facile farlo pervenire rapidamente sui luoghi del disastro, ed il deposito deve dar corso a tali richieste con precedenza su tutte le altre, anche se lo stabilimento non sia tenuto, secondo le disposizioni vigenti, alla somministrazione del sale nella zona colpita.

Art. 90.

Le Intendenze di finanza con giurisdizione nei territori colpiti, se non ricevono dall'ispettore compartimentale prontamente sufficienti informazioni che assicurino che il servizio di distribuzione sali è garantito, o, comunque, su richiesta del prefetto, provvedono subito alla riattivazione del servizio di rifornimento di sale comune, ciascuna nel raggio della rispettiva Provincia, e, ove occorra, anche di quella limitrofa, qualora la stessa autorità di quest'ultima, non possa, per le conseguenze del disastro, provvedervi direttamente.

Come all'articolo precedente, il quantitativo del sale viene ragguagliato al fabbisogno per cinque giorni degli abitanti della zona da soccorrere, e le richieste sono inoltrate, con il mezzo più rapido, al più vicino deposito dell'Amministrazione delle privative od a quello che è ritenuto più indicato per la bisogna.

Art. 91.

Le stesse norme vengono applicate per la Sicilia e per la Sardegna dall'ispettore compartimentale e dalle Intendenze locali, per quanto riguarda l'approvvigionamento del sale, che nelle predette regioni non costituisce genere di monopolio, sempre quando le autorità competenti dichiarino non possibile per esse o difficoltoso provvedere diversamente col sale del comune commercio.

Per la Sicilia l'approvvigionamento segue dal deposito delle privative di Reggio Calabria, e per la Sardegna dalle saline di Cagliari.

Art. 92.

Le Intendenze di finanza, su proposta dell'ispettore compartimentale delle privative, o di propria iniziativa, devono di urgenza emettere credenziali (anche telegrafiche) per intensificare i rifornimenti dei generi di privativa (sali e tabacchi) presso gli uffici di vendita esistenti nei luoghi del disastro, od anche nelle località vicine, ove è presumibile si rivolgano i rivenditori e le popolazioni prima rifornite da uffici colpiti da calamità, ed ai quali non è temporaneamente possibile o facile accedere.

Art. 93.

Le Intendenze di finanza di cui all'art. 90 e, per delega delle medesime, l'ispettore compartimentale, sono autorizzati a sospendere l'ordinario sistema delle aggregazioni, ai singoli uffici di vendita, i cui gestori, preventivamente avvisati, possono vendere i generi di privativa anche a rivenditori di diversa circoscrizione.

In deroga alle vigenti disposizioni, le Intendenze di finanza medesime, e per esse l'ispettore compartimentale, possono autorizzare temporaneamente gli enti locali e le associa-

zioni di soccorso all'acquisto del sale e dei tabacchi presso gli uffici di vendita, al prezzo di tariffa fissato per i rivenditori.

Art. 94.

Il direttore del deposito dà corso alle richieste di sale segnalategli dalle Intendenze di finanza o dall'ispettore compartimentale anche se tali rifornimenti siano destinati a territori non compresi nella circoscrizione del deposito stesso.

Se il sale non è diretto ad un ufficio di vendita, per ogni partita viene emessa bolletta di vendita intestata al Ministero dei lavori pubblici, ed il sale verrà spedito sempre in sacchi.

E' da escludersi in modo assoluto qualsiasi spedizione del prodotto alla rinfusa.

La merce deve viaggiare sotto la scorta della Regia guardia di finanza, il cui concorso sarà richiesto dal direttore del deposito al locale Comando del corpo.

La regolazione contabile delle partite di sale, come sopra somministrate dal deposito, con bollette di vendita intestata al Ministero dei lavori pubblici, è tenuta in sospeso fino a quando non siano emanate dalla Direzione generale delle privative le disposizioni necessarie.

Art. 95.

Lo stesso direttore di deposito deve approntare e spedire di urgenza le partite di sale e di tabacchi ordinate dall'Intendenza di finanza per conto di determinati uffici di vendita.

L'ordine telegrafico delle Intendenze di finanza tiene luogo di credenziale provvisoria e servirà temporaneamente di documento giustificativo per il direttore, fino a quando non sarà regolata la contabilità.

Art. 96.

Le spedizioni di sale e di tabacchi per conto degli uffici di vendita indicati dalle Intendenze di finanza devono effettuarsi possibilmente in base al sistema vigente.

L'invio del sale richiesto direttamente dalle Intendenze stesse è effettuato sulle Ferrovie dello Stato in conto corrente, con la scorta della Regia guardia di finanza.

Il direttore del deposito invia allo scalo ferroviario di partenza un funzionario per segnalare la urgenza della spedizione e per conoscere lo scalo ferroviario di arrivo, più vicino alla zona colpita; indi dà notizia telegrafica della eseguita spedizione alla Intendenza di finanza ed all'ispettore compartimentale segnalando pure la stazione di arrivo.

L'eventuale successivo trasporto del sale dalla stazione ferroviaria di arrivo alla zona da rifornire è subito eseguito a cura dell'autorità militare del luogo, su richiesta dell'Intendenza o dell'ispettore compartimentale.

E' in facoltà del prefetto, sentito l'intendente di finanza o l'ispettore compartimentale, di stabilire se il primo più urgente rifornimento del sale alla popolazione colpita debba essere fatto gratuitamente.

In tale caso la distribuzione verrà vigilata da un sottufficiale della Regia guardia di finanza.

Art. 97.

L'opera diretta di soccorso, da parte delle Intendenze di finanza e dell'ispettore compartimentale, cessa con l'arrivo nella zona colpita dell'ispettore superiore delle privative, delegato dalla Direzione generale delle privative, per assumere, alla dipendenza del Ministro per i lavori pubblici, la direzione di tutto il servizio delle privative nella zona stessa, qualunque ne sia la estensione, con facoltà di farsi coadiuvare dall'ispettore compartimentale.

L'ispettore superiore deve, quindi, segnalare alle Intendenze di finanza limitrofe la propria presenza nella zona colpita, e ne richiederà l'aiuto per ciò che ritenga necessario.

Art. 98.

L'ispettore superiore delle privative di cui all'art. 97 provvede, con i mezzi che gli mette a disposizione il Ministro per i lavori pubblici, alla riattivazione degli uffici di vendita distrutti, o abbandonati dai gestori, utilizzando l'opera dei titolari presenti, ovvero quella di sottufficiali della Regia guardia di finanza di cui farà richiesta al più vicino Comando di circolo o di compagnia.

Organizza pure il servizio di vendita dei generi di privativa al pubblico, a mezzo delle rivendite da installarsi anche in baraccamenti o da affidarsi in gestione ai precedenti titolari, ovvero provvisoriamente a cittadini idonei e capaci.

A tal uopo l'ispettore stesso può stabilire aggregazioni provvisorie, tenuto conto dei bisogni locali e delle comunicazioni.

E' in sua facoltà di concedere provvisoriamente agli enti locali ed alle associazioni di soccorso il prelevamento dei generi di privativa dai magazzini o spacci all'ingrosso, con l'aggio concesso ai rivenditori ed ammettere tutti, rivenditori ed enti, al pagamento per contanti fino a che non sia riattivato il servizio postale o dei conti correnti.

Art. 99.

Per la costituzione delle scorte di generi di privativa occorrenti al servizio, l'ispettore superiore delle privative si rivolge ai depositi più vicini, dando avviso telegrafico alla Direzione generale delle privative dei quantitativi di richieste fatte, per le conseguenti reintegrazioni di generi presso i depositi stessi.

Sono delegati alla iniziativa del predetto funzionario quegli altri provvedimenti che, pur derogando dalle norme amministrative contabili in vigore per le privative, fossero ritenuti necessari.

Art. 100.

La dislocazione, in tutto il Regno, dei depositi di generi di privativa, secondo gli attuali ordinamenti della Direzione generale delle privative, è indicata nel prospetto, allegato al presente regolamento, che le autorità avranno cura di tenere aggiornato, in rapporto alle future eventuali variazioni che dovesse apportarvi la stessa Direzione generale delle privative (allegato n. 4).

CAPO 8°.

Azione di soccorso da parte:

a) *della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;*
b) *della Milizia nazionale forestale;*
c) *della Croce Rossa Italiana;*
d) *del Sovrano Militare Ordine di Malta.*

Art. 101.

La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, la Milizia nazionale forestale, la Croce Rossa Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta esplicano la loro azione di soccorso in caso di pubbliche calamità a norma delle disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1915, 9 dicembre 1926, n. 2389, e delle presenti norme.

concorrendo con tutto il personale e mezzi di cui dispongono in base ai rispettivi ordinamenti istitutivi.

Art. 102.

La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in relazione a quanto dispongono i precedenti articoli 17, 34, 52 e 56, agevola ed assolve, con i nuclei delle proprie squadre, il cômpito di soccorso che riguarda:

a) l'adozione dei provvedimenti di urgenza coordinati con l'opera di salvataggio;

b) la cura e l'assistenza nella zona colpita dei feriti, malati, ecc. ed il loro eventuale avviamento verso gli speciali luoghi di ricovero;

c) l'impianto di attendamenti e baraccamenti e conseguente governo igienico di essi;

d) l'igiene del suolo e la costruzione di latrine da campo;

e) la vigilanza igienica degli alimenti e dell'acqua da bere.

Art. 103.

Dopo che sul luogo della calamità abbia assunto le sue speciali funzioni il rappresentante del Governo, i reparti di soccorso della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale si mettono a sua disposizione per tutto ciò che riguarda l'opera generale di soccorso e per gli altri servizi inerenti alla tutela ed alla incolumità pubblica.

TITOLO III

Attività privata nell'opera di soccorso.

Art. 104.

Fino a quando la direzione dei servizi nella zona colpita, non sia assunta dal Ministro per i lavori pubblici, l'avviamento, nella zona stessa, di squadre, di associazioni, di comitati ed in genere di personale e di materiali offerti dall'iniziativa privata per il soccorso, è disciplinato dal prefetto della Provincia, nella quale avvenne il disastro.

Di tale avviamento il prefetto deve informare il Ministro per i lavori pubblici e quello per l'interno.

Art. 105.

Le squadre di soccorso e di salvataggio, le associazioni, i comitati, ecc., appartenenti a Provincie diverse da quelle colpite, segnalano alla rispettiva Prefettura il proprio intendimento di concorrere nell'opera soccorritrice, indicando le generalità dei componenti ed i mezzi dei quali essi dispongono per compiere la propria missione.

I prefetti comunicano, con il mezzo più rapido, l'offerta al Ministro per i lavori pubblici. Questi, ove accolga l'offerta, ne dà notizia ai prefetti, indicando altresì la zona di azione che è assegnata alle singole squadre, associazioni, comitati, ecc., e gli itinerari da seguire.

Art. 106.

Apposite tessere di viaggio con foglio di andata e ritorno, conformi all'annesso modello allegato n. 5, emesse dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono dai prefetti consegnate, all'atto della partenza per la località colpita che è loro designata, ai sensi dei precedenti articoli 104 e 105, ai singoli componenti le squadre, le associazioni, i comitati, ecc.

Le tessere valgono anche come carta di riconoscimento presso i posti di sbarramento e presso le autorità che si trovano nella zona colpita.

Entro il mese successivo a quello della emissione delle tessere, il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà a quello delle comunicazioni (Direzione generale ferrovie Stato - Servizio movimento e traffico) l'elenco completo delle tessere rilasciate dai prefetti con la indicazione delle percorrenze e della classe per le quali sono state rese valide, affinchè le Ferrovie dello Stato possano stabilire il conto di debito di cui agli articoli 24 e 26.

Per i viaggi delle persone di cui al 1° comma sugli altri servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata, i prefetti rilasceranno tessere conformi all'annesso modello allegato n. 6 e le aziende di trasporto in concessione effettueranno tali trasporti in conto corrente da addebitarsi al Ministero dei lavori pubblici in base alle tariffe previste nei rispettivi atti di concessione.

Entro il mese successivo a quello dell'effettuato viaggio le aziende esercenti i trasporti in concessione trasmetteranno al Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale dei servizi speciali) l'elenco completo delle tessere rilasciate dai prefetti con la indicazione delle percorrenze e della classe per le quali sono state rese valide affinchè il Ministero dei lavori pubblici possa provvedere al rimborso.

Art. 107.

Per i mezzi di trasporto, di salvataggio, di soccorso e di assistenza, dei quali abbisognassero le squadre, le associazioni, i comitati, ecc., i prefetti, in attesa che il Ministro per i lavori pubblici abbia loro anticipati i fondi necessari, sono autorizzati a provvedere con quelli a propria disposizione, tenendo separato conto delle spese incontrate.

Art. 108.

Il concorso dato dalla carità pubblica sotto forma di indumenti, coperte, masserizie e derrate, previamente esaminati dalla autorità sanitaria locale, è dai prefetti segnalato al Ministro per i lavori pubblici, il quale ne dispone l'inoltro nelle località danneggiate o in appositi centri di raccolta, da lui indicati, in relazione all'entità ed al luogo del disastro.

La raccolta e la distribuzione degli indumenti, delle masserizie e delle derrate comunque offerti al Ministro per i lavori pubblici per il soccorso, possono anche essere affidate alla Croce Rossa Italiana, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed alla Milizia forestale, le quali ne rendono conto mediante dichiarazione degli oggetti ricevuti e la documentazione di quelli distribuiti o consegnati ai magazzini o depositi ordinari.

I prefetti, nel segnalare al Ministro per i lavori pubblici le offerte suddette, oltre che assicurarsi che non provengano da località nelle quali siano in atto malattie infettive, dovranno altresì assicurarsi che siano in condizione da poter servire, e provvedere, quanto agli indumenti, che siano possibilmente distinti secondo il loro uso, ed, in particolare, facendoli raggruppare secondo dovranno servire per adulti o bambini, uomini o donne.

Art. 109.

Gli oggetti ed i materiali residuati alla fine della gestione speciale di cui all'art. 19 delle presenti norme, nonchè quelli offerti dalla carità pubblica di cui all'art. 108 e che non siano stati utilizzati, possono essere alienati con le norme della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato, altrimenti devono essere consegnati ai magazzini o depositi istituiti per le occorrenze ordinarie.

(parte esterna) ALLEGATO N. 1.

NOTE.

(1) Oppure: *Comando del . . . . comitato centrale della Croce Rossa Italiana*, o: . . . . *Sovrano Militare Ordine di Malta.*

(2) Qualifica e grado.

(3) Il capo dell'amministrazione o ente che rilascia la carta di riconoscimento: specificare la qualità

. . . .

MINISTERO (1)

. . . .

Servizi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità

Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1915; 9 dicembre 1926, n. 2389; decreto Ministeriale 15 dicembre 1927, n. 1082.

CARTA DI RICONOSCIMENTO

ROMA

1927 - ANNO VI

(parte interna)

N. . . . .

Fotografia

Bollo dell'ufficio

FIRMA DEL TITOLARE

. . . .

Il sig. . . . .

(2) . . . .

è comandato a prestare servizio alle dipendenze del Ministro dei LL. PP. in occasione di calamità pubbliche.

La presente tessera è valida per l'accesso e la circolazione nella zona colpita.

Data . . . .

Il . . . . (3)

Richiesta di spedizione merci e materiali in conto corrente. ALLEGATO N. 2.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PRONTO SOCCORSO IN CASO DI DISASTRI TELLURICI O DI ALTRA NATURA

R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2389, art. 20

Trasporti merci e materiali in conto corrente.

Richiesta N. .... *Registro N.* ....

Trasporto da .... *a* .... *a* (1) .... *velocità*

Quantità dei colli	QUALITÀ DEI COLLI e loro contenuto	Marche e numero dei colli	Peso lordo in kg.

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro devono essere riportate nella lettera di vettura.

Bollo dell'ufficio emittente

(2) .... li .... 192..

FIRMA

....

ANNOTAZIONI.

(1) Grande o piccola. — (2) Luogo e data del rilascio.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PRONTO SOCCORSO IN CASO DI DISASTRI TELLURICI O DI ALTRA NATURA

R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2389, art. 20

Trasporti merci e materiali in conto corrente.

Richiesta N. .... *Registro N.* ....

Trasporto da .... *a* .... *a* (1) .... *velocità*

Quantità dei colli	QUALITÀ DEI COLLI e loro contenuto	Marche e numero dei colli	Peso lordo in kg.

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro devono essere riportate nella lettera di vettura.

Bollo dell'ufficio emittente

(2) .... li .... 192..

FIRMA

....

ANNOTAZIONI.

Bollo della stazione di partenza

Registrata la spedizione al N.......

(1) Grande o piccola.
(2) Luogo e data del rilascio.

Da allegarsi alla lettera di vettura.

ALLEGATO N. 3

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

Elenco delle sedi dei depositi delle Ferrovie dello Stato e qualità dei materiali ivi esistenti da utilizzarsi in caso di pubbliche calamità.

MATERIALI		MAGAZZINI aventi scorte normali dei materiali controindicati
Categoria	Denominazione	
A) Oggetti di pronto soccorso	Barelle portaferiti . .	Firenze, Napoli, Torino smistamento.
	Disinfettanti	Tutti i magazzini, eccetto Torre Annunziata, Granili e Vicenza.
	Pompe da incendio e tubazioni relative	Bologna, Torre Annunziata.
	Barili per acqua . . .	
	Secchie per acqua. . .	
B) Materiali per costruzione baracche	Legnami in tavole, tavoloni, travi, travicelli, tronchi, ecc.	Ancona, Bologna, Cagliari, Firenze, Foggia, Granili, Messina, Palermo, Rivarolo, Roma Trastevere, Torino O. N., Trieste, Vicenza, nonchè magazzinetti a scorta mobile presso le officine di Catania, Lucca e Voghera.
	Tela olona	Milano, Rivarolo, Bologna, Firenze, Napoli, Messina, Palermo.
	Lamiera zincata. . . .	Tutti i magazzini.
	Chiavarde.	
	Copiglie	
	Riparelle	
	Viti di ferro, occhietti a vite	
	Bullette.	
	Chioderie in genere . .	
	Filo di ferro	

MATERIALI		MAGAZZINI
Categoria	Denominazione	aventi scorte normali dei materiali controindicati
C) Effetti letterecci e materiali arredamento baracche	Letti	Verona, Torino, Palermo, Foggia, Firenze, Ancona, Napoli.
	Brande	Ancona, Foggia, Firenze, Roma Trastevere, Torino, Verona.
	Materassi	Firenze, Napoli, Messina.
	Guanciali	Firenze, Milano, Torino.
	Lenzuola	Tutti i magazzini.
	Federe	
	Coperte	Firenze.
	Asciugamani	Milano, Torino, Roma, Taranto.
	Buglioli	Verona, Firenze.
	Attaccapanni	Verona, Trieste, Torino.
D) Attrezzi e materiali da lavoro	Martelli	Torino O. N., Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma Trastevere, Granili, Foggia, Palermo, Cagliari.
	Tenaglie	
	Scalpelli	
	Chiavi doppie per dadi	
	Cacciaviti	
	Lime e raspe	
	Succhielli	
	Saracchi	
	Seghe	
	Accette	
	Pialle e pialletti	Torino smistamento, Firenze, Pietrarsa.
	Trapani	
	Verrine	Bologna, Torre Annunziata, Palermo, Cagliari.
E) Attrezzi e materiali diversi da sterro	Picconi	Ancona, Bologna, Cagliari, Firenze, Roma, Milano, Torino S. M., Verona, Palermo, Torre Annunziata.
	Zappe	
	Pale	
	Badili	
	Spaccasassi	
	Mazze e mazzette	
	Leva di ferro	
	Carriole da sterro	Torino smistamento, Milano, Verona, Firenze, Ancona, Torre Annunziata, Messina, Palermo.
	Cesto	Bologna, Napoli, Firenze, Torino, Verona, Trieste, Roma Trastevere, Palermo, Taranto.
F) Materiali per illuminazione	Carburo di calcio	Tutti i magazzini.
	Lampade ad acetilene	Torino V. N., Bologna, Napoli.
	Lampadine elettriche	Nei magazzini sede di Compartimento.
	Nastro isolante	
	Lanterne da tavolo	Milano.
	Lampioni da muro	Torino V. N., Napoli.
	Candele steariche	Tutti i magazzini.
	Petrolio	Ancona, Bologna, Cagliari, Firenze, Foggia, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma Tuscolana, Taranto, Torino smistamento, Trieste, Verona.
	Olio vegetale per illuminazione	
	Scartocci di vetro per lumi e calza per lumi	Tutti i magazzini.
G) Materie di consumo e per usi diversi	Torcie a vento	Torino via Nizza, Vicenza, Ancona, Cagliari, Roma Trastevere, Milano, Trieste, Verona, Taranto, Firenze, Bologna, Foggia, Messina, Napoli, Palermo.

MATERIALI		MAGAZZINI aventi scorte normali dei materiali controindicati
Categoria	Denominazione	
	Carbone vegetale	Ancona, Firenze, Foggia, Granili, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pietrarsa, Pontassieve, Genova, Rivarolo, Roma Tuscolana, Taranto. Torino V. N., Torino O. N., Trieste, Verona.
	Legna da ardere	
	Cordicelle e cordami in genere	Bologna. Milano, Firenze, Verona. Napoli.
	Sacchi e sacchetti	Tutti i magazzini.
	Scope e scopette	
	Cenci	
	Pennelli	Torino O. N., Roma Trastevere, Verona, Milano, Firenze, Granili, Palermo, Bologna. Cagliari.
	Spugne	Tutti i magazzini.
	Sapone comune tenero	Torino O. N., Verona, Bologna, Firenze, Milano, Napoli Palermo, Rivarolo. Roma Trastevere.
	Metri	Torino O. N., Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma Trastevere, Granili, Foggia. Palermo. Cagliari.
	Damigiane di vetro	Roma, Bologna.

MAGAZZINI.

Ancona, Bologna, Cagliari, Firenze, Foggia, Genova, Rivarolo, Granili, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pietrarsa, Pontassieve, Roma Trastevere, Taranto, Trieste, Torino smistamento. Torino O. N., Torino V. N., Torre Annunziata, Verona, Vicenza.

MAGAZZINETTI DI OFFICINA A SCORTA MOBILE.

Catania Acquicella, Foligno, Lucca, Rimini, Siena, Voghera.

ALLEGATO N. 4.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE

Dislocazione dei depositi di generi di privativa.

Deposito	privative	*Ancona*
Id.	id.	*Bari*
Id.	id.	*Bologna*
Id.	id.	*Brescia*
Id.	tabacchi lavorati	*Cagliari*
Id.	sali	*Castellammare di Stabia*
Id.	tabacchi lavorati	*Catania*
Id.	sali	*Civitavecchia*
Id.	privative	*Firenze*
Id.	id.	*Fiume*
Id.	id.	*Livorno*
Id.	id.	*Mantova*
Id.	tabacchi lavorati	*Messina*
Id.	sali	*Milano*
Id.	tabacchi lavorati	*Milano*
Id.	sali	*Napoli*
Id.	tabacchi lavorati	*Napoli*
Id.	id.	*Palermo*
Id.	privative	*Parma*
Id.	id.	*Pescara*
Id.	id.	*Pizzo Calabria*
Id.	id.	*Reggio Calabria*
Id.	id.	*Roma*
Id.	id.	*Salerno*
Id.	sali	*Sampierdarena*
Id.	tabacchi lavorati	*Sampierdarena*
Id.	sali	*Savona*
Id.	privative	*Torino*
Id.	id.	*Trieste*
Id.	id.	*Venezia*
Id.	id.	*Udine*
Id.	id.	*Trento*
Id.	centrale chinino di Stato	*Torino*

1927 - Anno VI

(parte anteriore)

ALLEGATO N. 5.

(A)	(B)	(C)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO (R. D. 9 dic. 1926, n. 2389, art. 18)	FERROVIE DELLO STATO (R. D. 9 dicembre 1926, n. 2389, art. 18)	FERROVIE DELLO STATO (R. D. 9 dic. 1926, n. 2389, art. 18)
(MATRICE) **Viaggi per le località colpite da disastri tellurici o di altra natura**	**Viaggi per località colpite da disastri tellurici o di altra natura**	**Viaggi per le località colpite da disastri tellurici o di altra natura**
TESSERA DI RICONOSCIMENTO **N.** .... per ... Sig. .... che è autorizzat... a recarsi da .... a .... e viceversa in .... classe .... *li* .... *19*...	**TESSERA DI RICONOSCIMENTO N.**........ per ... Sig. .... che è autorizzat... a recarsi da .... a .... e viceversa in .... classe............ .... *li* .... *19*... Bollo della Prefettura IL PREFETTO	**TAGLIANDO della tessera di riconoscimento N.** .... del... Sig. .... autorizzat.. a recarsi da .... a .... e viceversa .... Bollo della Prefettura
Nota: Da trattenersi presso la Prefettura.	VALE: *a)* come biglietto ferroviario di andata e ritorno sul percorso e nella classe sopraindicati, se munito a tergo del timbro della stazione di partenza e della dichiarazione di ritiro del tagliando C. — *b)* come carta di riconoscimento presso i posti di sbarramento e presso le autorità che si trovano nella zona colpita. *Nota:* Da trattenersi dal titolare fino ad effettuato viaggio di ritorno.	*Nota:* Da ritirarsi dalla stazione ove si inizia il viaggio di andata e da inviarsi al Controllo con apposita relazione.

(parte posteriore)

	Ritirato il tagliando (C) *Il bigliettario della stazione di partenza* .... Timbro della stazione ove si inizia il viaggio di Andata Timbro della stazione ove si inizia il viaggio di Ritorno	

(parte anteriore)

ALLEGATO N. 6.

(A)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

(R. D. 9 dic. 1926, n. 2389).

Viaggi per le località colpite da disastri tellurici o di altra natura da effettuarsi sui servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

... N. ......

per ... Sig. ....

....

che è autorizzat.. a recarsi da ....

a ....

e viceversa in .... classe ....

.... li .... 19...

Nota: Da trattenersi presso la Prefettura.

(B)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

(R. D. 9 dicembre 1926, n. 2389).

Viaggi per le località colpite da disastri tellurici o di altra natura da effettuarsi sui servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO N. ....

per.... Sig. ....

....

che è autorizzat.... a recarsi da ....

.... a ....

e viceversa in .... classe ....

Bollo della Prefettura

.... li .... 19...

IL PREFETTO

....

VALE: *a)* come biglietto ferroviario di andata e ritorno sul percorso e nella classe sopraindicati, se munito a tergo del timbro della stazione di partenza e della dichiarazione di ritiro del tagliando C. — *b)* come carta di riconoscimento presso i posti di sbarramento e presso le autorità che si trovano nella zona colpita.

Nota: Da trattenersi dal titolare fino ad effettuato viaggio di ritorno.

(C)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

(R. D. 9 dic. 1926, n. 2389).

Viaggi per le località colpite da disastri tellurici o di altra natura da effettuarsi sui servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

TAGLIANDO della tessera di riconoscimento N. ......

del... Sig. ....

....

autorizzat.. a recarsi da ....

....

a ....

e viceversa ....

Bollo della Prefettura

Nota: Da ritirarsi dalla stazione ove si inizia il viaggio di andata e da inviarsi al Controllo con apposita relazione.

(parte posteriore)

Ritirato il tagliando (C)

Il bigliettario della stazione di partenza

....

Timbro della stazione ove si inizia il viaggio di Andata

Timbro della stazione ove si inizia il viaggio di Ritorno

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Enea Gelletich fu Giovanni nato a Laurana il 23 agosto 1887, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gelletti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

Il cognome del signor Enea Gelletich è ridotto nella forma italiana di « Gelletti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Egidia Teresa Olgyay, nata a Sussak l'8 novembre 1887 ed il figlio Ernesto, nato a Dignano il 22 gennaio 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato dal podestà di Laurana al richiedente; spetta al podestà stesso di darvi esecuzione secondo le norme stabilite nei paragrafi 4 e 5 delle istruzioni ministeriali suaccennate.

Fiume, addì 13 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: AZARETTI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 25 ottobre 1926 presentata dal sig. Vram Aleardo per la riduzione del suo cognome in quello di « Vrani »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Vram Aleardo, figlio del fu Edmondo e della fu Irene de Baroni, nato a Rovereto il 23 maggio 1870, è ridotto nella forma italiana di « Vrani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 24 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Comper è di origine latina e che in forza del citato articolo 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Comper Celso, figlio di Daniele e di Diamantina Feller, nato a Lavis il 15 dicembre 1900 è restituito nella forma italiana di « Campèri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 25 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.28	Belgrado	33.25
Svizzera	363.57	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.114	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.60	Norvegia	5.03
Spagna	320.05	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.63	Svezia	5.07
Berlino (Marco oro)	4.51	Polonia (Sloty)	210 —
Vienna (Schillinge)	2.665	Danimarca	5.06
Praga	56.025	Rendita 3,50 %	71.725
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	86.025
New York	18.885	Littorio 5 %	86 —
Dollaro Canadese	18.845	Obbligazioni Venezie 3,50 %	76 —
Oro	364.39		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	789138	1494.50	*Borsellini*-Rizzuto Anna fu Francesco, nubile domic. a Cattolica Eraclea (Girgenti).	*Borsellino*-Rizzuto Anna, ecc., come contro.
Cons. 5 %	248885	5210 —	*Morazzoni* Angelo, Carla e Maria fu Costantino, minori sotto la patria potestà della madre Prosa Teodolinda di Carlo, vedova di *Morazzoni* Costantino, domic. a Novara.	*Morazzone* Angelo, Carla e Maria fu Costantino, minori sotto la patria potestà della madre Prosa Teodolinda di Carlo, vedova di *Morazzone* Costantino, domic. a Novara.
3.50 %	775396	934.50	Vaccari Paolino di Filippo, domic. a Pavia, ipotecata e con usufrutto a Vaccari *Filippo* fu Andrea, domic. a Tortona.	Intestata come contro, ipotecata e con usufrutto a Vaccari *Giuseppe-Domenico-Filippo* fu Andrea, domic. a Tortona.
Cons. 5 %	366743	145 —	de Montemayor Antonietta fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Perduca Virginia, vedova di Montemayor Guido, domic. a Bologna, con usufrutto vitalizio a Bargagliotti *Antonietta* fu Giuseppe, vedova di Montemayor Lorenzo, domic. a Bologna.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Bargagliotti *Maria-Antonietta* fu Giuseppe, vedova ecc., come contro.
3.50 %	313399	80.50	Padoa *Pia* di Giacomo, moglie di Rovighi Luigi, domic. a Carpi (Modena), vincolata.	Padoa *Maria-Pia-Bona* di Giacomo, moglie, ecc., come contro, vincolata.
»	266449	115.50	Padoa *Pia* di Giacomo, minore sotto la curatela del marito Luigi Rovighi di Emilio, domic. a Modena, vincolata.	Padoa *Maria-Pia Bona*, di Giacomo, ecc., come contro, vincolata.
P. N. 5 %	8419	1250 —	Padoa *Pia* fu Giacomo, moglie di Rovighi Luigi, domic. a Modena, vincolata.	Padoa *Maria-Pia-Bona* fu Giacomo, ecc., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	199259	180 —	Spano *Luigi* fu Gaetano, minore sotto la tutela di Spaccio Giuseppe, domic. a Chioggia (Venezia).	Spano *Luigia* fu Gaetano, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.